



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CUNEO

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

ANNI 2000-2010
edizione 2011

Approvata con deliberazione di Giunta n del

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Presidente: Giuseppe Giordano Magistrato

Vice Presidente: Agostino Trimini Magistrato

Elenco dei componenti

Giuseppe Ambrosoli	settore artigianato
Alberto Anello	settore commercio
Giacomo Badellino	settore commercio
Alba Basile	settore credito
Ugo Benedetto	settore industria
Fabio Bianchetta	settore cooperazione
Alessandro Ciatti	esperto giuridico
Andreino Durando	settore commercio
Sergio Gazzano	associazioni dei consumatori
Giuseppe Imberti	esperto giuridico
Luigi Isoardi	settore commercio
Livio Minero	settore agricoltura
Marco Parola	settore artigianato
Laura Quaglia	settore industria
Adriano Rosso	settore agricoltura



COMITATI TECNICI

AGRICOLTURA

Agostino Trimini Presidente
Giuseppe Imberti esperto giuridico
Domenico Bonetto
Guido Cesano
Giuseppe Dacomo
Fiorenzo Gimelli
Davide Mondino
Enrico Sandra

ARTIGIANATO

Giuseppe Giordano Presidente
Giuseppe Imberti esperto giuridico
Gemma Eandi
Marco Filippa
Adriano Gerbotto
Giuseppe Stirano
Giovanni Valinotti

COMMERCIO

Giuseppe Giordano Presidente
Alessandro Ciatti esperto giuridico
Ulrico Cavallo
Enrico Gallo
Vincenzo Quaglia
Luisa Giuseppina Revelli
Livio Spinelli

EDILIZIA

Agostino Trimini Presidente
Alessandro Ciatti esperto giuridico
Ezio Civallero
Sabrina Costamagna



Emilio Dalmasso
Marco Ferrio
Michelangelo Lusso

INDUSTRIA

Giuseppe Giordano
Giuseppe Imberti
Giuseppe Pastorelli
Mario Rosso

Presidente
esperto giuridico

SERVIZI

Agostino Trimini
Alessandro Ciatti
Jean Pierre Acchiardi
Claudio Cavallo
Guido Rosa
Roberto Schiesari
Nicola Slobbe

Presidente
esperto giuridico

UFFICIO DI SEGRETERIA

Realizzazione grafica



TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Nessun uso accertato.

■

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nessun uso accertato.



TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI

Capitolo Primo

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

art 1

Mediazione nella compravendita di immobili

1. La provvigione di mediazione nella compravendita di immobili viene corrisposta nella misura del 2,5% da ciascuna delle parti.

art 2

Mediazione nella permuta di immobili

1. Nella permuta di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta nella misura in uso per la compravendita dell'immobile di maggior valore.

art 3

Mediazione nella cessione di aziende

1. La provvigione di mediazione viene corrisposta sull'ammontare per avviamento e immobilizzazioni nella misura del 2,5% da ciascuna delle parti.

art 4

Unità di misura

1. Nella compravendita degli appartamenti di nuova e vecchia costruzione, l'unità di misura adottata è il metro quadro.



art 5

Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori

1. La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:

- a) la misurazione in mq della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno dei muri perimetrali;
- b) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con una parte degli enti comuni al fabbricato, viene calcolato solo al 50%.

art 6

Calcolo della superficie commerciale dei balconi, terrazzi e vano scala/ascensore

1. La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

- a) la superficie in mq dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
- b) la superficie in mq del terrazzo è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura di un terzo;
- c) la superficie in mq. del vano scala e ascensore è computata in quota proporzionale alla superficie commerciale dell'appartamento di pertinenza.

art 7

Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta

1. La superficie commerciale del vano cantina o della soffitta è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 25% della superficie netta della cantina o soffitta.



art 8

Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio

1. La superficie dei locali comuni del condominio è calcolata nella proporzionale quota millesimale di comproprietà sulle parti comuni.

art 9

Autorimesse e posti auto

1. Le autorimesse e i posti auto sono considerati a parte e venduti a corpo.



Capitolo Secondo

LOCAZIONE DI IMMOBILI

art 10

Mediazione nella locazione di immobili urbani

1. La provvigione di mediazione per la locazione di immobili urbani viene corrisposta nella misura di una mensilità del canone di locazione per parte.

art 11

Mediazione nella locazione di immobili con finalità turistiche di breve durata

1. La provvigione di mediazione nella locazione di immobili con finalità turistiche di breve durata è corrisposta nella misura del 10% del canone di locazione complessivo per parte.



TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE FONDI RUSTICI



Capitolo Primo
COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

art 12

Mediazione nella compravendita di terreni agricoli

1. La provvigione di mediazione nella compravendita di terreni agricoli viene corrisposta dal compratore nella misura dell'1% del prezzo; dal venditore nella misura del 2%.



Capitolo Secondo

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

art 13

Manutenzione e abbattimento piante

1. L'affittuario del fondo provvede alla custodia e alla "cura" delle piante.

Le piante di alto fusto sono di esclusiva spettanza del proprietario¹; l'affittuario ha diritto alla ramaglia cioè ai soli rami di diametro inferiore a 4 centimetri.

2. La sfrondata di tali piante deve essere limitata a metà altezza.

art 14

Sostituzione di piante deperite o secche

1. L'affittuario provvede al taglio delle piante deperite o secche: quelle a capitozza di essenza dolce e quelle da frutto non di alto fusto appartengono all'affittuario, di quelle ad alto fusto di essenza forte e di essenza dolce e di quelle a capitozza di essenza forte spetta al proprietario il tronco, mentre spettano all'affittuario la coppa e le radici¹.

2. L'affittuario sostituisce le piante deperite o secche con altre giovani. Se si tratta di pianta a capitozza di essenza dolce o di pianta da frutto non di alto fusto la sostituzione è a carico dell'affittuario; se si tratta di pianta a capitozza di essenza forte la piantina è fornita dal proprietario.

¹ Questa consuetudine, per effetto della legge 2 aprile 1962, n. 171, che prevede il diritto dell'affittuario ad una quota non inferiore al 50% del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto a rapido sviluppo esistenti sul fondo (escluse le piante da frutto) è priva di efficacia per tali colture.



3. Le piante giovani di alto fusto sono fornite dal proprietario: spetta all'affittuario effettuare la messa a dimora.

4. L'affittuario effettua le normali capitozzature delle piante secondo la specie e l'utilizzazione, facendo proprio il legname ricavato.

5. L'affittuario provvede alla ceduzione delle ripe, dei fossi e dei cigli non esclusi dall'affitto, anche su ceppaia, nel rispetto delle tecniche in uso e comunque secondo turni conformi a quanto previsto dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.



Capitolo Terzo
CONTRATTI SPECIALI:
ALPEGGIO E SVERNAMENTO
DEL BESTIAME BOVINO ED OVINO

ALPEGGIO

art 15

Alpeggio (custodia di animali su pascoli montani)

1. L'alpeggio consiste nel trasferimento, per il periodo estivo, degli animali da pascolo dalle zone di pianura, dove abitualmente stabulano, in zone montane.
2. L'alpeggio per gli animali bovini va normalmente dal 24 giugno (S. Giovanni) al 29 settembre (S. Michele); per gli animali ovini va dai primi di giugno alla fine di ottobre, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Durante e ai fini dell'alpeggio gli animali vengono affidati a persone di mestiere, comunemente denominati margaro (*marghé*) quelli che si occupano dei bovini e pastore (*bergé*) quelli che si occupano degli ovini.
4. Secondo gli usi locali di Demonte, il bestiame bovino preso in custodia deve essere reso per il 21 settembre (San Matteo), il bestiame ovino per il 18 ottobre (San Luca).
5. Il trasferimento del bestiame nella zona dell'alpeggio avviene a cura e spese del proprietario del bestiame stesso fino al punto stabilito per la consegna al margaro o pastore il quale, da quel momento, ne diviene il responsabile.
6. Il terreno ove esercitare l'alpeggio è stabilito dal margaro o pastore e ciò rientra tra gli oneri che a questi fanno capo.



art 16

Obblighi del margaro e del pastore

1. Il margaro e il pastore, nelle rispettive mansioni, assumono la custodia del bestiame ad essi affidato per l'alpeggio e ne curano l'allevamento per il periodo stabilito; essi sono responsabili di ogni evento riguardante gli animali, che sia ad essi imputabile.
2. Il margaro e il pastore provvedono a tutte le necessità inerenti all'allevamento e, sempre per il periodo dell'alpeggio, sono tenuti altresì ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria.
3. Gli stessi non rispondono delle eventuali malattie, infortuni e morte degli animali in loro custodia qualora tali eventi non siano addebitabili a incuria o malgoverno. In ogni caso, essi hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al proprietario dell'animale e di esibire allo stesso il certificato veterinario che ne attesta, ove verificatosi, il decesso. In caso di malattia degli animali il margaro deve darne tempestiva comunicazione al proprietario cui competono le cure.
4. In caso di perdita dell'animale, il custode non ha diritto al compenso pattuito.

art 17

Diritti e compensi del margaro e del pastore

1. Il margaro e il pastore, per la custodia e pascolo del bestiame in alpeggio, sono retribuiti dal proprietario degli animali con una somma per capo che viene preventivamente stabilita tra le parti.
2. Per quanto riguarda il latte prodotto dagli animali durante l'alpeggio, lo stesso viene fatto proprio dal margaro o pastore, il quale però ne corrisponde il relativo prezzo al proprietario degli animali.
3. Al fine di stabilire il quantitativo complessivo di latte da pagare, il latte viene pesato il 26 luglio (Sant'Anna), a metà agosto e a metà settembre; la media delle quantità accertate è presa per base, quale produzione media giornaliera, per la



determinazione del quantitativi di latte prodotto per tutto il periodo dell'alpeggio. A fine alpeggio il margaro corrisponde al proprietario l'importo del quantitativo di latte prodotto, determinato come sopra, al prezzo unitario pattuito.

4. Il bestiame nato durante l'alpeggio appartiene al proprietario del bestiame.

SVERNAMENTO

art 18

Periodo d'uso dei pascoli

1. Lo svernamento consiste nel trasferimento di animali che normalmente stabulano in zone montane verso la pianura in terreni e locali normalmente di proprietà di terzi e comporta, come corrispettivo a carico del margaro/pastore, l'acquisto da parte di questi del fieno necessario per gli animali. L'acquisto del fieno dà diritto al margaro/pastore all'uso di un fabbricato (o porzione di fabbricato) per propria dimora e, analogamente, per il ricovero del bestiame, nonché all'uso del prato per il pascolo autunnale e per quello primaverile, oltre ad altri diritti accessori come appresso specificati.
2. Lo svernamento di solito decorre dal 29 settembre (San Michele) al 24 giugno (San Giovanni) per i bovini, sino al 5 giugno per gli ovini

art 19

Contenuto del contratto di svernamento

1. Il fieno è contrattato per carra, la quale corrisponde a 600 Kg..
2. Il prezzo unitario per carra comprende, altresì, il diritto alla legna per uso domestico e per la lavorazione del latte, il foraggio e la paglia.



3. Dal computo della superficie del prato riservato al pascolo degli animali sono esclusi le ripe e i fossi perimetrali. I fossi interni sono dedotti quando non servono per l'irrigazione; in caso contrario vengono dedotti per la metà. Gli squarci sono calcolati in proporzione delle erbe in essi esistenti.
4. Le superfici a pascolo primaverile da investirsi a sarchiata debbono essere lasciate libere gradualmente in tempo utile per i lavori di semina, e comunque non oltre il 15 maggio; le altre superfici a pascolo primaverile vengono lasciate libere una metà gradualmente entro l'8 giugno, l'altra metà al termine del contratto.
5. I margari o pastori hanno diritto all'alloggio ed alla cantina. Alla partenza dalla località di sverno hanno diritto di lasciare nei locali, che debbono essere loro assegnati dal conduttore del fondo, il loro mobilio e gli attrezzi riuniti fino al 29 settembre (San Michele) senza compenso.
6. L'asportazione del letame dalla stalla avviene ad opera del concedente.
7. Per ogni carra di fieno acquistato si corrispondono al margaro o pastore mezza emina ¹ di grano e mezza di granoturco. Al medesimo si concedono inoltre una porzione di orto ed alcuni solchi primaverili di campo.
8. Il pagamento viene eseguito in tre rate: la prima a Natale, la seconda a Pasqua, la terza a scadenza.

¹

L'emina è una misura di capacità equivalente a litri 23.



Capitolo Quarto

ALTRI USI

art 20

Convogliamento di acque sul sedime stradale in zone montane

1. Nelle zone montane è uso attraversare con l'acqua proveniente dalle "bealere" il sedime dei sentieri, delle mulattiere e delle strade vicinali, sia in senso longitudinale che trasversale.



TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI



Capitolo Primo PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Art. 1496 cod. civ. Vendita di animali

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).

BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

art 21

Contrattazione: usi generali

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. Si contrattano per capo le vacche e i vitelli; per lo più a peso, talvolta ad occhio (“*a bota*”), gli animali da macello.
3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

art 22

Contrattazione del bestiame da macello

1. Il bestiame da macello, quando non sia venduto a forfait (“*a bota*”), si contratta generalmente a peso vivo.
2. Il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.
3. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.



art 23

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s'intende il contratto la cui validità dipende dall'accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo di due settimane, delle capacità produttive o lavorative dell'animale garantite dal venditore.

2. In caso di restituzione dell'animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell'animale vengono sopportate da chi l'ha tenuto in prova.

3. Nella vendita “a tuo gradimento” (“*a to piacimento*”) il compratore custodisce l'animale per il tempo convenuto, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, alla scadenza del quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l'acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l'animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 24

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore o a suo incaricato.

2. La consegna avviene con il passaggio materiale della cavezza e dei documenti relativi all'animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 25

Pesatura

1. Salvo diverso accordo delle parti la pesatura è a carico del venditore.



art 26

Garanzia: usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni “sano e franco”, “buono di tutto”, “sano ed esente da malattie”, “da amico”, “da galantuomo”, “in vista o fuori vista”, “non guardatelo neppure” servono a garantire che l’animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

3. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: “alla riga”, “alla cavezza”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 27

Obblighi e diritti del compratore e del venditore durante il periodo di garanzia: usi generali

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore può assoggettare l’animale al lavoro, ma in misura moderata, tale da non alterarne le condizioni di salute.

2. Non appena il compratore riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e la assistenza di un veterinario.

3. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.



art 28

Garanzie specifiche e speciali

1. Nelle contrattazioni del bestiame da macello, allorché il prezzo convenuto è quello del mercato, il venditore è sempre tenuto, anche in assenza di espressa pattuizione, a garantire al compratore l'immunità da malattie occulte, preesistenti al contratto, che secondo i regolamenti sanitari rendono la carne inadatta ad uso alimentare; è parimenti tenuto ad analoga garanzia allorché le dette malattie secondo i regolamenti sanitari declassino la carne nel senso che venga assoggettata a trattamenti particolari (refrigerazione o congelazione).

2. Nel caso di congelazione, qualora le parti non addivengano consensualmente o coattivamente alla risoluzione del contratto, il prezzo di acquisto è diminuito di una percentuale variabile dal 20 al 40%.

3. Nelle contrattazioni dei bovini da vita il termine per la denuncia dei vizi occulti è di quaranta giorni e decorre, salvo pattuizione con cui si stabilisca diversamente, dal giorno della consegna dell'animale all'acquirente.

4. Sono infatti garantiti per quaranta giorni la tubercolosi, la brucellosi e tutte le malattie croniche del sistema respiratorio, digerente, genito-urinario e nervoso, le idropisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, il popparsi, il non dare latte alla mano, la sterilità, le erpeti ricorrenti, la doglia vecchia, la rustichezza.

5. Il prolasso della vagina e dell'utero nella vacca non gravida è garantito per quaranta giorni; nella vacca gravida è garantito per tutto il periodo della gestazione in corso.

6. Il ticchio e il serpeggio sono garantiti per otto giorni.

7. Il crampo è garantito per quindici giorni.

8. Nel caso in cui sia stata garantita la gravidanza la mancata gravidanza può impugnarsi entro trenta giorni da quello in cui sarebbe dovuto avvenire il parto; in tal caso il compratore ha la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria, nella quale ultima la differenza del prezzo è commisurata al 25% del mancato vitello.

9. Il parto ritardato non obbliga il venditore a corrispondere alcuna indennità ove il ritardo non si protragga oltre un mese, ma, ecceduto questo termine, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente, con decorrenza dalla data garantita per il parto, una indennità giornaliera commisurata al valore commerciale di un



miriagrammo di fieno agostano per ogni giorno di ritardo, con la riduzione di 2/5 nel periodo di pascolo (aprile – fine settembre).

10. Se una vacca non dà latte o lo dà in misura inferiore a quella pattuita si fa luogo all'azione estimatoria.

11. Non è data garanzia per quanto riguarda la fornitura del latte quando si usi la frase: "il latte è nella mangiatoia" ("l lait a l'è 'n tla grèppia").

12. Per le malattie infettive è ammesso, quale periodo di garanzia, il periodo massimo di incubazione.

art 29

Garanzia: usi locali di Alba

1. I vitelli lattanti sono garantiti per quindici giorni. Se il vitello muore entro il periodo di garanzia il danno (prezzo dell'animale) viene ripartito a metà fra il compratore e il venditore; se si ammala, il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il venditore e il compratore.

2. La garanzia consuetudinaria generica della piazza per il rimanente bestiame bovino è di quindici giorni.

3. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero. Per ogni capezzolo otturato è fissata una indennità del 2% del valore dell'animale.

4. Nelle gestanti, quando il parto non avvenga all'epoca stabilita, se il ritardo si protragga oltre quaranta giorni il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente, con decorrenza dalla data garantita per il parto, una indennità giornaliera commisurata al valore commerciale di un miriagrammo di fieno agostano per ogni giorno di ritardo, con la riduzione di 2/5 nel periodo di pascolo (aprile – fine settembre).

art 30

Garanzia: usi locali di Bra

1. I vitelli lattanti sono garantiti per otto giorni. Se durante tale periodo il vitello si ammala il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il venditore e il compratore, salvo che la malattia sopravvenga nei primi tre giorni, nel qual caso le spese sono a carico del venditore.



2. Non può essere impugnata la sterilità.
3. Nel caso in cui sia stata garantita la gravidanza la mancata gravidanza può impugnarsi entro quaranta giorni da quello in cui sarebbe dovuto avvenire il parto: in tal caso il compratore ha la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria, nella quale ultima la differenza del prezzo è commisurata al valore del mancato vitello.
4. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 31

Garanzia: usi locali di Carrù

1. Per i vitelli da latte la garanzia è di otto giorni.

art 32

Garanzia: usi locali di Cavallermaggiore

1. La garanzia per i vitelli lattanti di età inferiore a tre mesi è di otto giorni.
2. La riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è dal 10 al 30% del valore dell'animale.

art 33

Garanzia: usi locali di Cortemilia

1. I vitelli lattanti si garantiscono per dieci giorni; se il vitello muore nel periodo di garanzia il danno (prezzo dell'animale) viene ripartito a metà fra il compratore e il venditore; se si ammala, il compratore provvede alle cure: le spese relative vengono suddivise in parti uguali fra il compratore e il venditore.

art 34

Garanzia: usi locali di Cuneo

1. Non si dà garanzia per i vitelli da allevamento di età inferiore a tre mesi.
2. Quando per il bestiame da macello venduto a peso sia stata garantita la non gravidanza e questa sia in seguito accertata, è dovuto



al compratore un rimborso commisurato al peso del feto se economicamente valutabile.

art 35

Garanzia: usi locali di Dronero

1. La mancata gravidanza garantita è indennizzata col corrispondere al compratore la quarta parte del valore della bovina venduta.

art 36

Garanzia: usi locali di Fossano

1. Sono esclusi dalla garanzia i vitelli di età inferiore ad un mese.

2. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 37

Garanzia: usi locali di Genola

1. Sono esclusi dalla garanzia i vitelli di età inferiore ad un mese.

2. E' garantita fin dopo il parto l'occlusione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

art 38

Garanzia: usi locali di Mondovì

1. Per i vitelli da latte la garanzia è di otto giorni.

art 39

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti salvo diversa pattuizione..



EQUINI

art 40

Contrattazione: usi generali

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

art 41

Contrattazione del bestiame da macello

1. Il bestiame da macello, quando non sia venduto a forfait (“*a bota*”), si contratta a peso vivo.
2. Il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.
3. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.

art 42

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s’intende il contratto la cui validità dipende dall’accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo compreso fra una e due settimane, delle capacità produttive o lavorative dell’animale garantite dal venditore.



2. In caso di restituzione dell'animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell'animale vengono sopportate da chi l'ha tenuto in prova.

3. Nella vendita "a tuo gradimento" ("*a to piasiment*") il compratore custodisce l'animale per il tempo convenuto, alla scadenza del quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l'acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l'animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 43

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.

2. La consegna avviene con il passaggio materiale della cavezza e dei documenti relativi all'animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso salvo diversa convenzione.

art 44

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 45

Garanzia: usi generali

1. Con le espressioni "sano e franco", "cavallo da amico", "buono di tutto" s'intende garantito l'animale dai difetti seguenti: flussione lunatica ("*luna*"), erpeti ricorrenti, ticchio, doglia vecchia, idrocefalia cronica, capo storno ("*lord*"), bolsaggine, rustichezza, ed in generale da tutti i vizi cronici non visibili, l'origine dei quali risalga ad epoca antecedente al contratto e la cui esistenza renda l'animale inabile o meno atto all'uso a cui è destinato.

2. La garanzia consuetudinaria per tali infermità è di quaranta giorni.



3. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

4. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: “alla riga”, “alla cavezza”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 46

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore può assoggettare l’animale al lavoro, ma in misura moderata, tale da non alterarne le condizioni di salute.

2. Non appena il compratore riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

art 47

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti salvo diversa pattuizione.



SUINI

art 48

Contrattazione

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.
2. Si contrattano a peso i maiali grassi.
3. I suini da allevamento si vendono a capo od a nidiata.
4. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.
5. Per gli animali da macello il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l'animale con una indicazione convenzionale.
6. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.

art 49

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.
2. La consegna si perfeziona con il passaggio materiale dell'animale.
3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 50

Pesatura

1. Salvo diverso accordo delle parti la pesatura è a carico del venditore.



art 51

Garanzia: usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni “sano e franco”, “buono di tutto”, “sano ed esente da malattie”, “da amico”, “da galantuomo”, “in vista o fuori vista”, “non guardatelo neppure”, servono a garantire che l’animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Per le malattie infettive è ammesso quale periodo di garanzia il periodo massimo di incubazione.

3. Nei lattonzoli sono garantite per tre giorni le malattie acute infiammatorie.

4. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

5. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi “alla riga”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 52

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore, non appena riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario.

2. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà far in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.



art 53

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti salvo diversa pattuizione.

OVINI E CAPRINI

art 54

Contrattazione

1. Nelle contrattazioni il perfezionamento avviene di solito sulla parola.

2. Si contrattano per lo più a peso, talvolta ad occhio (“*a bota*”), gli animali da macello.

3. La vendita si fa a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite.

4. Per gli animali da macello il compratore perfeziona la conclusione del contratto contrassegnando l’animale con una indicazione convenzionale.

5. Gli animali da macello contrattati a peso vivo alla stalla debbono essere consegnati, nel momento e luogo pattuiti, digiuni da almeno dodici ore.

art 55

Compravendita alla prova e compravendita “a piacimento”

1. Per compravendita alla prova di animali da vita s’intende il contratto la cui validità dipende dall’accertamento fatto dal compratore entro il termine convenuto e, in mancanza, entro un periodo compreso fra una e due settimane, delle capacità produttive dell’animale garantite dal venditore.



2. In caso di restituzione dell'animale per insoddisfazione della prova le spese del mantenimento dell'animale vengono sopportate da chi l'ha tenuto in prova.

3. Nella vendita "a tuo gradimento" ("*a to piasiment*") il compratore custodisce l'animale per il tempo convenuto, alla scadenza del quale, ove manifesti il gradimento, continua a detenerlo perfezionando così l'acquisto e decadendo dal reclamare i vizi redibitori; in caso contrario restituisce l'animale al venditore senza necessità di giustificare i motivi della restituzione e senza che il venditore possa avanzare alcuna pretesa.

art 56

Consegna

1. La custodia dell'animale è a carico del venditore sino al momento della consegna al compratore.

2. La consegna si perfeziona con il passaggio materiale dell'animale e dei documenti relativi all'animale.

3. Nelle vendite sul mercato la consegna non può protrarsi oltre la chiusura del mercato stesso.

art 57

Pagamento

1. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento del prezzo avviene dopo la pesatura, che è a carico del venditore.

art 58

Garanzia usi generali

1. Per gli animali da vita le espressioni "sano e franco", "buono di tutto", "sano ed esente da malattie", "da amico", "da galantuomo", "in vista o fuori vista", "non guardatelo neppure" servono a garantire che l'animale è immune da vizi, difetti o malattie occulte o non facilmente riconoscibili.

2. Il termine per la denuncia dei vizi occulti, decorrente dalla loro scoperta, è di tre giorni ad eccezione delle malattie infettive per le quali il periodo di garanzia coincide con il periodo di incubazione.



3. Quando la garanzia generica è espressa con la frase “nelle vostre mani” essa cessa in caso di rivendita.

4. La vendita senza garanzia alcuna si esprime con le frasi: “alla riga”, “alla cavezza”, “vendo un sacco d’ossa”, “alla corda”, “come un sacco di guano”, “a lagnanza nessuna”, “diventi carbone”, “Io vendo morto”, “morto sotterrato”, “com’è lì”.

art 59

Obblighi e diritti del compratore durante il periodo di garanzia

1. Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore non appena riscontri nell’animale acquistato sintomi di malattia, difetti o vizi, dovrà darne immediato avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere la cura e l’assistenza di un veterinario.

2. Ricevuta la denuncia, il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

3. Frattanto l’animale continuerà a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi, o potrà essere consegnato ad uno stallaggio o ad una terza persona scelta di comune accordo fra il compratore e il venditore.

4. Qualora l’animale muoia nelle ventiquattro ore successive alla consegna il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l’intero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabili al venditore.

art 60

Garanzia: usi locali di Alba

1. Per gli ovini la garanzia è di otto giorni.

art 61

Mediazione

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione in egual misura da ciascuna delle parti salvo diversa pattuizione.



LATTE

art 62

Contratto: durata – rinnovazione

1. Il contratto di compravendita del latte ha durata annuale e, normalmente, decorre dal 1° aprile fino al 31 marzo dell'anno successivo.
2. Il ritiro presso il produttore ovvero la consegna nei casi in cui è ancora prevista avvengono quotidianamente o a giorni alterni.
3. Se il ritiro e/o la consegna proseguono anche il giorno successivo alla scadenza del contratto, questo si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno. Diversamente si intende scaduto senza necessità di disdetta.

art 63

Requisiti mercantili del latte

1. Il latte deve essere fornito sano, puro, genuino secondo le normative igienico-sanitarie.

art 64

Consegna

1. La consegna si intende alla stalla del produttore.

art 65

Pesatura

1. La pesatura o la misurazione in litri viene effettuata alla consegna (ossia al momento del ritiro da parte dell'autocisterna).



art 66

Diritti del compratore

1. Il compratore ha diritto di prelevare campioni ufficiali alla stalla a mezzo di proprio incaricato od anche di agente giurato.

2. I campioni sono prelevati in quattro identiche porzioni: una viene consegnata al produttore, una all'acquirente, una conservata a disposizione per l'eventuale analisi di revisione e l'ultima rimane all'operatore del prelievo.

art 67

Pagamento

1. Il pagamento del latte al produttore viene normalmente effettuato a 60 giorni fine mese, con riferimento a tutte le consegne effettuate nel mese.



Capitolo Secondo **PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

CEREALI

art 68

Vendita su campione reale

1. La merce consegnata deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
2. Il campione è consegnato a terza persona scelta dalle parti.

art 69

Vendita su denominazione.

1. La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, all'epoca della consegna e alla provenienza della merce.

art 70

Vendita su semplice indicazione del prodotto

1. Quando il contratto viene concluso su semplice indicazione del prodotto la merce s'intende sempre venduta alla condizione di "sana", "leale", e "mercantile".
2. La merce si intende "sana" quando non abbia odori sgradevoli, od impropri al cereale contrattato, non sia riscaldata, non abbia grane cotte o macchie di muffa e non sia intaccata da punteruolo o da altri parassiti, da ruggine e carbone.
3. La merce si intende "leale" quando non abbia vizi occulti.
4. La merce si intende "mercantile" quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media del prodotto dell'annata, a seconda della provenienza e dell'epoca di consegna.



art 71

Imballaggio

1. I sacchi debbono essere in buono stato relativamente all'uso cui sono destinati.

art 72

Modalità di consegna

1. I cereali vengono consegnati sfusi salvo i cereali da semina che sono forniti in sacchi nuovi.

art 73

Luogo di consegna

1. La merce si intende venduta "ciglio veicolo" al magazzino del venditore.

2. La merce venduta "franco vagone" si intende resa su vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curare il perfetto carico e stivaggio, nonché tutte le operazioni inerenti alla spedizione.

3. La mancanza di vagoni può giustificare un ritardo nei termini della consegna purché il venditore metta a disposizione del compratore, a di lui richiesta, la merce venduta, nel luogo dove si trova.

art 74

Termine di consegna

1. In mancanza di diversa pattuizione la consegna si deve intendere pronta e cioè entro 8 giorni lavorativi.

art 75

Tolleranze – abbuoni ¹

1. E' ammessa una tolleranza a favore del venditore del 2% in più o in meno nelle consegne delle quantità pattuite.

¹ per i diversi tipi di cereali si vedano anche i singoli contratti tipo predisposti dall'Associazione granaria di Torino.



2. Nelle vendite con clausola “circa” la tolleranza a favore del venditore è del 5% in più o in meno.

3. L’abbuono percentuale per deficienza di peso ettolitrico è stabilito nella misura dell’1% o frazione proporzionale per la quantità mancante.

4. Le eccedenze di impurità, oltre la tolleranza senza abbuono dell’1%, danno luogo ad un bonifico proporzionale sul prezzo in relazione al genere dell’impurità riscontrata.

5. L’esistenza di un peso ettolitrico superiore a quello convenuto non dà diritto ad alcun aumento di prezzo. In caso di consegna frazionata della partita il peso ettolitrico è quello risultante dalla media ponderata delle diverse consegne.

6. Qualora la merce consegnata risulti contenere una percentuale di corpi estranei inferiore al pattuito il venditore non ha diritto ad alcun aumento di prezzo.

7. Fra i corpi estranei non sono ammessi né carbone né segale cornuta.

art 76

Obbligo di ritiro della merce

1. Il compratore, al fine di evitare deterioramenti e spese, è tenuto, all’arrivo della merce, a prenderla in consegna, salvo le constatazioni per eventuali cali ed avarie e salvo il suo diritto di reclamo per le eventuali differenze di peso e di qualità, da effettuarsi immediatamente.

2. Il compratore ha però il diritto di rifiutare la merce quando sia infestata da punteruolo (“*calandra granaria*”).



UVE

art 77

Contrattazione

1. Le uve sono contrattate a miriagrammo (10 Kg.).

art 78

Requisiti della merce

1. La merce deve essere “mercantile”, cioè in buono stato di maturazione, sana, pulita, non avariata dalla grandine, né da seccume o marciume.
2. L’uva fermentata non è considerata mercantile.
3. Per le uve destinate a produrre vini a denominazione di origine, le caratteristiche sono quelle previste dai singoli disciplinari di produzione.

art 79

Consegna

1. Le uve contrattate nella vigna debbono essere dal venditore consegnate su strada buona, cioè a disposizione del compratore sulla via rotabile più vicina.
2. Per le uve contrattate sul mercato occorre distinguere se il compratore risieda nel concentrico del Comune o fuori di esso: nella prima ipotesi l’onere del trasporto è a carico del venditore; nella seconda ipotesi è a carico del venditore sino al peso pubblico.
3. In ogni caso l’onere della pesatura è a carico del venditore.

art 80

Verifica della merce

1. La verifica della merce, oltre che alla consegna, avviene direttamente nel vigneto, prima della vendemmia.



art 81

Pagamento

1. Nelle vendite con riferimento alla media il pagamento è eseguito subito dopo la pubblicazione delle medie dei mercati indicati dalle parti. In difetto di indicazione ad opera dei contraenti fa stato il listino relativo ai “Prezzi della campagna vendemmiale”, pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo, sulla base dell’elaborazione da parte della Consulta Sezionale Vitivinicola. (Prezzi all’ingrosso sul mercato, per chilogrammo – franco partenza, salvo diverso accordo – esclusa I.V.A.).

art 82

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è a carico del venditore nella misura del 2% del prezzo contrattato.

VINACCE

art 83

Contrattazione

1. Le vinacce si contrattano a peso oppure al grado/peso.
2. Per vinacce mercantili s’intendono le vinacce fermentate o non, sane, che non siano state sfruttate per la produzione di vinello.



FRUTTA

USI GENERALI

art 84

Contrattazione

1. La compravendita della frutta fresca avviene a peso; possono essere venduti a pezzo o a collo i prodotti per i quali è stata accertata tale modalità di vendita¹.
2. La vendita sulla pianta s'intende per tutto il prodotto del frutteto oggetto di contrattazione.
3. Le contrattazioni per acquisti sulla piazza avvengono a merce vista o su presentazione di campione.

art 85

Requisiti della merce

1. La frutta deve essere consegnata asciutta, sana, priva di odori e sapori estranei.

art 86

Consegna

1. La consegna da parte del produttore avviene sul luogo del raccolto.
2. La frutta viene vista e controllata alla consegna: il ritiro ne costituisce accettazione.

art 87

Imballaggio e mezzo di trasporto

1. L'imballaggio e il mezzo di trasporto sono forniti dal compratore.

¹ Per gli usi relativi alla vendita di prodotti a pezzo o a collo v. pag. 123.



art 88

Spese inerenti alle vendite sulla pianta

1. Nelle vendite a forfait sulla pianta le spese per la raccolta, lo stivaggio, il trasporto e l'assicurazione degli addetti sono a carico del compratore.

art 89

Pagamento

1. Per le partite acquistate sulla pianta vige il pagamento in due rate, una alla conclusione del contratto, il resto alla consegna.

art 90

Responsabilità del venditore nelle vendite sulla pianta

1. Gli eventuali danni subiti dalla frutta sulla pianta sono a carico del compratore nel caso di acquisto a forfait. In tale ipotesi il venditore è soltanto responsabile dei danni che siano ascrivibili a sua colpa.

art 91

Scarto

1. L'acquirente a forfait sulla pianta non ha diritto a scarto.
2. Nella vendita con contratto "scendialbero" è escluso il prodotto intaccato da marciume e quello spaccato non da grandine.



USI SPECIALI

FAGIOLI

art 92

Mercato

1. Per gli usi speciali sui fagioli, si fa riferimento alla regolamentazione dei mercati locali e a quella del Consorzio di tutela del fagiolo.

CASTAGNE

art 93

Contrattazione

1. Le castagne fresche e secche sono contrattate e vendute a merce vista o su campione.

art 94

Requisiti della merce

1. La castagna deve essere sana e mercantile.

art 95

Consegna

1. La merce deve essere resa franca al magazzino del compratore.

art 96

Pagamento

1. Il pagamento è fatto alla consegna della merce.



art 97

Garanzia

1. Il venditore deve garantire il numero medio dei frutti che occorrono a formare un chilogrammo di merce per le castagne vendute a peso.

NOCCIOLE

art 98

Contrattazione

1. L'acquisto viene fatto a peso, in sacchi o per merce sfusa.

art 99

Prezzo

1. Il prezzo delle nocciole è formato in base alla resa in gherigli sani, la valutazione della resa si effettua pesando su bilancia di precisione 1 Kg. di nocciole secche, sgusciando il campione e ripesando i soli gherigli sani, moltiplicando per cento il rapporto peso su peso tra gherigli sani e peso nocciole da sgusciare si ottengono i gradi resa del prodotto, moltiplicando il prezzo di ciascun grado resa per il totale dei gradi si perviene al prezzo di vendita per quintale. Esempio: 1 Kg. prodotto da sgusciare origina 0,45 Kg. di gherigli sgusciati sani, pari a 45 gradi resa, prezzo per grado resa: 4€ prezzo finale $4 \times 45 = 180 \text{€q}$.



FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

art 100

Contrattazione

1. Il prodotto viene acquistato presso il produttore o in campo.

art 101

Requisiti della merce

1. I frutti devono essere asciutti, sani, sodi, privi di residui terrosi ed estranei, quando sono destinati al consumo da tavola.
2. Le fragole per uso industriale sono vendute con prodotto irregolare, anche a maturazione avanzata, purché sano, con o senza picciolo.

art 102

Consegna

1. Il prodotto viene consegnato franco autocarro oppure franco magazzino del compratore.
2. Le fragole per uso industriale sono vendute in imballaggi diversi, anche alla rinfusa.

art 103

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è dovuta dal compratore nella misura minima del 2%.



FORAGGI

art 104

Contrattazione

1. Il fieno e la paglia si contrattano tanto a consegna pronta come ad epoca lontana, sciolti od in balle pressate, o sul fondo alla raccolta.
2. Per la paglia, se non ne viene indicata la natura, s'intende paglia di grano.
3. I foraggi sono venduti a peso.
4. Negli estimi di foraggi da consumarsi in cascina (vendite ai margari, consegne di S. Martino) il fieno è pattuito per carra (600 Kg) o a volume.

art 105

Requisiti mercantili del fieno

1. Il fieno per essere mercantile deve essere sano, stagionato, al giusto grado di essiccazione e non colpito da marciume o muffe.

art 106

Consegna e verifica della merce

1. Quando il fieno è venduto nel prato alla raccolta il venditore deve consegnarlo sano e ben secco; in caso contrario il compratore può rifiutarlo.
2. Se l'acquisto avviene presso l'azienda produttrice la merce è consegnata franco partenza; se l'acquisto avviene da commercianti o su pubblico mercato la merce è resa franca al magazzino del compratore.



Capitolo terzo PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

TAGLIO BOSCHI

art 107

Taglio dei boschi cedui privati a compartecipazione

1. Per i boschi privati di essenze da ardere il taglio fatto da terzi dà diritto a metà della legna prodotta.

art 108

Taglio dei boschi di proprietà di enti

1. L'aggiudicatario dei tagli nei boschi di proprietà di enti sottoposti a tutela è soggetto a tutte le spese di asta, di martellata, di rilievo, di collaudo.

art 109

Taglio dei boschi ad impresa

1. Il taglio dei boschi ad impresa è attuato a corpo od a misura del prodotto.

2. Il lavoro è diretto dall'impresario che ne assume la esclusiva responsabilità.

3. Il taglio del legname ad impresa comporta, sia nel prezzo a misura sia nel prezzo a corpo, la resa dei tronchi tagliati su strada rotabile.

art 110

Vendita dei boschi per il taglio

1. Per i boschi cedui di legna da ardere acquistati a blocco tutte le spese sono a carico del compratore.

2. La vendita delle resinose si riferisce al solo fusto, rimanendo la ramaglia di proprietà del venditore. Per le piante non resinose la



vendita comprende anche la ramaglia di diametro non inferiore a quattro centimetri.

3. In pianura l'abbattimento delle piante vendute nella stagione invernale non può essere protratto oltre il mese di marzo, salvo diverso accordo tra le parti.

art 111

Trasporto della legna tagliata e dei tronchi

1. Il compratore di piante o di legna può nella stagione invernale, con preavviso al proprietario o possessore del fondo, e sempre a minor danno possibile, attraversare i fondi altrui per trainare o trasportare sulla neve o su terreni temporaneamente non coltivati il legname alla strada più prossima per il carico, risarcendo l'eventuale danno a prezzo di perizia.

LEGNA DA ARDERE

art 112

Contrattazione

1. La legna da ardere si vende a peso (ton.), a volume (metro stero¹) od a corpo ("*a bota*").

art 113

Classificazione della merce

1. La legna da ardere, di essenza forte o dolce, può essere venduta verde o secca.

2. E' considerata legna forte da ardere quella di noce, olmo, gelso, robinia, rovere, quercia, faggio e di altre essenze forti; è considerata dolce quella di ontano, pioppo, salice e delle resinose.

¹ Il metro stero è una misura di volume equivalente ad un metro cubo vuoto per pieno.



art 114

Spesa di pesatura

1. La spesa di pesatura è a carico del venditore.

art 115

Garanzia

1. Nella contrattazione a vista non è data garanzia.

LEGNAME DA OPERA

art 116

Grado di stagionatura di travi e tavolame

1. Qualora il legname semilavorato o segato venga pattuito:
 - a) come fresco si intende con una percentuale di umidità del legno maggiore o uguale al 28%;
 - b) come semistagionato si intende con una percentuale di umidità del legno dal 18% al 27%;
 - c) come stagionato si intende con una percentuale di umidità del legno minore o uguale al 17%.

art 117

Essiccazione

1. Per legname essiccato si intende il legname sottoposto a processo di essiccazione, con una percentuale di umidità inferiore al 14%.

art 118

Misurazione dei tronchi

1. Nella contrattazione a metro cubo la cubatura si stabilisce rilevando direttamente il diametro con compasso centimetrato a metà



lunghezza del tronco sotto corteccia per le resinose e sopra corteccia per le latifoglie. La misura della lunghezza viene arrotondata per difetto a cm 50 per le travi per carpenteria e a cm 10 per il legname da falegnameria.

art 119

Modalità di taglio delle travi da carpenteria

1. Quando viene ordinato:

- a) un taglio “4 fili” si intende con i 4 angoli spigolati a sezione uguale da punta a piede;
- b) un taglio “uso Fiume” si intende con i 4 angoli spigolati e base quadrata. Nell’uso Fiume è ammessa una minima tolleranza di smusso, inferiore al 10% nella lunghezza e nella sezione;
- c) un taglio “uso Trieste” si intende una lavorazione ricavata da piante intere con una squadratura parziale che non presenta spigoli vivi, ma lascia notevoli smussi anche di oltre un terzo del lato della sezione. La conicità delle facce nel senso della lunghezza non deve superare l’1%;
- d) un taglio “uso Savigliano” si intende la lavorazione sulle 4 facce del trave ortogonali fra di loro in modo da garantire, nell’ambito della stessa partita, l’uniformità della sezione di tutti i travi al piede e alla punta, alle misure convenute (le dimensioni possono variare tra piede e punta).

art 120

Garanzia per i vizi

1. Nella fornitura di travi con “cuore” è fisiologica e non costituisce vizio la formazione di fessurazioni della sezione di 1,5 cm rapportato ad un trave della sezione di 18 x 18 cm.

2. Per dimensioni maggiori o minori dei travi le fessurazioni possono essere proporzionalmente maggiori o minori.



art. 121

Modalità di taglio degli altri tipi di segati

1. Sono state rilevate le seguenti modalità di taglio:
 - a) tavole: assortimento grezzo, così come cade dalla segatronchi in prima lavorazione;
 - b) boules: tavole grezze, ricomposte nell'ordine con cui vengono ricavate dal tronco;
 - c) semirefilati: assortimento costituito nel suo insieme da tavole refilate parallele, e/o su un solo bordo o comunque parzialmente refilate;
 - d) semilavorati: segati refilati paralleli che possono avere lunghezze e larghezze fisse.

art 122

Misurazione dei segati da falegnameria

1. Lunghezza: la misurazione viene eseguita da m. 1 in avanti, con progressione di cm 10 in cm 10.
2. Larghezza: la misurazione viene eseguita:
 - a) per i segati refilati paralleli: in un qualunque punto, ma non entro cm 30 dalle due estremità del pezzo;
 - b) i listoni per pavimenti e le perline di essenza resinosa si misurano al netto più un centimetro del maschio sulla larghezza;
 - c) per i segati non refilati: a metà lunghezza, da cm 10 in avanti per la larghezza, per spessori inferiori a mm 40 sulla faccia più stretta, per spessori uguali a mm 40 come media delle larghezze delle due facce;
 - d) per boules: metà lunghezza, da cm 18 in avanti per la larghezza, per la metà superiore dalla faccia più stretta e per la metà inferiore dalla faccia più larga.
 - e) i listoncini e i listelli si misurano al netto.
3. Spessore: in un qualunque punto del pezzo, con esclusione delle zone terminali di cm 15 delle testate del pezzo.
4. Arrotondamenti:
 - a) la lunghezza deve essere arrotondata di cm 10 in cm 10 per difetto;



- b) la larghezza deve essere arrotondata a centimetri interi, per difetto quando la frazione risultante è di mm 5 o minore e per eccesso quando è maggiore di mm 5;
- c) lo spessore deve essere arrotondato per difetto a millimetri interi.

art 123

Collaudo

1. Nella vendita a misura la validità del contratto è condizionata al collaudo eseguito dal compratore, il quale ha diritto di scartare il legname che non abbia le caratteristiche pattuite, e viceversa ha l'obbligo di ritirare il legname collaudato.

art 124

Garanzia

1. Nella vendita a vista e accettata non è data garanzia.

art 125

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è corrisposta nella misura del 2% da ciascuna delle parti.



Capitolo Quarto
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA
PESCA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Quinto
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
ESTRATTIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Sesto
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
ALIMENTARI

FARINE E SEMOLE

art 126

Contrattazione

1. Gli sfarinati s'intendono venduti e resi al magazzino del compratore.

art 127

Imballaggio

2. Nelle vendite a produttori gli sfarinati sono forniti in sacchi di carta alimentare del peso lordo di Kg 25 , su richiesta vengono forniti in sacchi del peso di Kg 50 o in alternativa alla rinfusa per produttori dotati di silos di stoccaggio.

art 128

Trasporto: spese – calo

1. Le spese per lo scarico spettano al compratore se il trasporto è eseguito da terzi, al venditore se il trasporto è eseguito da lui stesso.
2. Nei trasporti il calo naturale è ammesso fino allo 0,50%.

art 129

Pagamento

1. Per il pagamento è concesso il termine di trenta giorni dalla fatturazione o consegna. Per i pagamenti “a pronta cassa”, cioè entro otto giorni dalla consegna, è concesso uno sconto.



SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE DEL FRUMENTO

art 130

Trasporto: spese - calo

1. Le spese per lo scarico spettano al compratore.
2. Nei trasporti il calo naturale è ammesso fino allo 0,50%.

art 131

Pagamento

1. Il pagamento avviene entro i 30 giorni dalla data di fatturazione o consegna, senza sconto e senza alcuna deduzione.
2. Il pagamento può essere effettuato anche a mani del mediatore qualora la fattura sia trasmessa a suo mezzo e sempre che egli sia autorizzato.



VINI ALLO STATO SFUSO

art 132

Contrattazione

1. I vini si vendono a peso od a misura. Nelle vendite a misura un litro s'intende corrispondere ad un chilogrammo.
2. I vini venduti su piazza sono contrattati alla cantina del venditore mediante assaggio.
3. Per i vini venduti fuori piazza il contratto è fatto su campione.
4. Il campione per l'assaggio deve essere tratto direttamente dal recipiente contenente il vino in vendita ed è dato gratuitamente.
5. I campioni, prelevati alla presenza delle parti in numero di tre, vengono immediatamente suggellati: uno di essi resta al venditore, due sono consegnati al compratore.

art 133

Vini sfusi ad uso commerciale

1. I vini venduti sfusi ad uso commerciale vengono di norma venduti in contenitori di capacità superiore a 60 litri.

art 134

Consegna

1. La consegna si fa normalmente alla cantina del venditore.
2. Il venditore è tenuto a mettere a disposizione del compratore la merce venduta sulla strada rotabile quando la consegna non può avvenire alla cantina del venditore.
3. Il compratore porta seco i recipienti quando trattasi di acquisto presso il produttore.



art 135

Spese

1. Le spese di misurazione, di peso e di carico spettano al venditore.
2. In mancanza di accordi tra le parti, le spese di trasporto sono ordinariamente a carico del compratore fino al luogo di consegna.
3. Le spese di scarico spettano al compratore.

art 136

Verifica della merce

1. La verifica della merce ha luogo alla consegna.

art 137

Pagamento

1. Il pagamento avviene alla consegna dopo la verifica, salvo diverso accordo tra le parti.

art 138

Garanzia

1. La garanzia si dà sulla qualità sana e genuina e sulla gradazione pattuita.
2. Quando si suggella il recipiente contenente il vino acquistato i rischi in ordine al deterioramento e alla perdita di vino, dovuta al calo naturale per evaporazione, nell'intervallo fra vendita e consegna, sono a carico del compratore.

art 139

Rifiuto della merce

1. Il compratore ha diritto di rifiutare il vino che non sia conforme alle qualità pattuite, o al campione nella vendita su campione; il compratore ha altresì diritto di rifiutare il vino non



mercantile, cioè non conforme ai requisiti stabiliti dalla legislazione speciale enologica per la commerciabilità dei vini.

art 140

Mediazione

1. La provvigione per mediazione è a carico del venditore nella misura del 2% del prezzo contrattato, salvo diverso accordo tra le parti.



PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

art 141

Contrattazione

1. In mancanza di accordi diversi le pelli sono di proprietà dello stabilimento di macellazione che provvede a conferirle alle aziende di lavorazione autorizzate.

2. Le pelli vengono contrattate a peso, fatto al momento della consegna ed accertato dalle parti.

3. La classificazione viene fatta a seconda del manto in due categorie:

- a manto bianco
- a manto colorato

e vengono altresì classificate a seconda della categoria di appartenenza:

- sanato
- vitellone
- vacca
- toro

4. Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che per difetti incipiente putrefazione, non sono mercantili.



Capitolo Settimo
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL
TABACCO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Ottavo

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

PELLI GREZZE PER PELLICCERIA, LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA CONFEZIONATA

I seguenti usi sono validi per quanto non in contrasto con la normativa in vigore sulle specie protette.

art 142

Ordinazione

1. Il rappresentante rilascia copia della commissione o proposta di vendita al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore, da darsi nel termine convenuto fra le parti.
2. La mancanza di comunicazioni nel termine pattuito equivale a conferma tacita.
3. Nei contratti di vendita di pellicceria in genere conclusi mediante ausiliari è sempre sottintesa la clausola "salvo approvazione della Casa".

art 143

Unità base di contrattazione

1. Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero.
2. Le pelli ovine e caprine grezze per pellicceria sono contrattate indifferentemente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.



art 144

Vendita di pelliccerie confezionate su campione

1. Le pellicce confezionate vengono fornite in conformità del campione tipo scelto dal committente, con le variazioni di colore e di misura volta a volta specificate nell'ordinazione.

2. In difetto di particolari istruzioni, il campione serve solo per indicare la qualità della merce e il tipo di confezione.

art 145

Requisiti della merce

1. Le pelli grezze devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria, non direttamente al sole, e a regola d'arte.

art 146

Tolleranze

1. Nella compravendita di pelli grezze, a seconda della loro provenienza, sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.

2. Le pelli secche non devono contenere umidità.

3. Per le pelli di coniglio e di lepre è tollerata una percentuale di umidità fino al 5%.

art 147

Classificazione ed abbuoni

1. Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali, dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione, sono classificate, all'atto del ricevimento, di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto e sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 50% fra la prima e la seconda scelta;
- del 65% fra la prima e la terza scelta.

2. Lo scarto s'intende non atto per pellicceria.

3. Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.



art 148

Avanzi di lavorazione

1. Eventuali ricuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli come rasature del pelo o della lana, rifilature, ecc., restano a beneficio del conciatore o del tintore.

art 149

Ritiro

1. L'accettazione da parte del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di collaudo e gradimento della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

art 150

Trasporto

1. Le merci viaggiano a spese e rischio del destinatario anche quando il vettore sia stato scelto dal venditore salvo diverso accordo.

art 151

Pagamento

1. Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce salvo diverso accordo..

2 Il pagamento delle lavorazioni è dovuto all'atto del ritiro della merce salvo diverso accordo..

art 152

Difetti ed adulterazioni – avarie (lavorazione di concia e tinta)

1. Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che sono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedenti manipolazioni.

2. Il conciatore o il tintore non risponde della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivanti dalla natura del prodotto e non da cattiva



conservazione da parte del conciatore o del tintore. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, quando avarie e deterioramenti non siano imputabili a colpa nella custodia.

art 153

Mediazione

1. Nei contratti di compravendita di pelli grezze per pellicceria la provvigione per mediazione è corrisposta nella misura dell'1% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore.

2. Le stesse percentuali spettano ai procacciatori di affari.

PELLI CONCIATE

art 154

Contrattazione

1. Le ordinazioni concluse a mezzo di agenti o ausiliari di commercio sono sempre sottoposte alla condizione della clausola "salvo approvazione della Casa".

2. L'agente o ausiliare di commercio rilascia nota di commissione al compratore il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore, da darsi nel termine convenuto fra le parti.

3. Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di ½ mm.

4. Quando non vi sia altra indicazione la denominazione "macello" si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello europeo.

5. Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia, il tipo di rifinitura, lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.



6. Il piedaggio è espresso in piedi quadrati inglesi il cui rapporto è: 1 piede quadrato = m² 0,0929.

7. Per le pelli di lucertola e di coccodrillo si indica lo scacco di larghezza, cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

8. Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale), sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria e le pelli per fodere comunque conciate, a piede quadrato inglese;
- d) le pelli per guanti, a numero o a misura;
- e) le pelli di lucertola e di coccodrillo, a centimetro di larghezza, misurata al centro della pelle;
- f) le pelli di serpente, a metro lineare.

9. Il prezzo, per le pelli vendute a peso, s'intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

art 155

Misurazione

1. Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondando al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera 1/8 di piede quadrato, arrotondando al quarto in meno, quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a 1/8 di piede quadrato.

art 156

Imballaggio

1. L'imballaggio consistente soltanto nella corda o spago è a carico del venditore.

2. Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al costo.

3. Qualora l'imballaggio consista in cartoni, tale imballaggio è compreso nel prezzo.



art 157

Tolleranze

1. Sulla misura è ammessa una tolleranza del 2% per pelli conciate in genere; del 3% per pelli ovine e caprine conciate per guanteria, scamosciate, o conciate col pelo (e in genere per pelli a cuoio molto morbido).

art 158

Mediazione

1. Nei contratti di compravendita di pelli bovine conciate a concia vegetale la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 3% salvo diverso accordo.

2. La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e i procacciatori di affari salvo diverso accordo..



Capitolo Nono
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Decimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Undicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Dodicesimo PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE

CARTA

art 159

Contrattazione

1. La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli.

art 160

Ordinazioni

1. Il committente deve specificare, nel proprio ordinativo, con esattezza:

- la quantità, cioè il numero delle risme, dei rotoli o bobine, oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il peso unitario;
- il colore, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato;
- il peso in chilogrammi per risma;
- la finitura superficiale in caso di carta patinata;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, mezzo e onere del trasporto, ecc.

art 161

Riserva di approvazione

1. Le commissioni ricevute e i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori sono sempre soggetti alla approvazione della casa venditrice.



2. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di dieci giorni dalla ordinazione.

art 162

Composizione dell'impasto e collatura

1. Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

2. Se è convenuta carta senza pasta di legno s'intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica.

3. Su questa carta sono tollerate tracce di sostanze legnose, pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica, non pregiudizievoli all'uso cui il prodotto è destinato.

art 163

Confezione ed imballaggio

1. Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o per rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini.

2. Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche l'"anima interna".

3. Il valore delle anime interne di legno, se rese in porto affrancato allo stabilimento di produzione o al deposito della ditta fornitrice ove è avvenuta la consegna della carta, è accreditato a favore del compratore.

4. Le anime interne di cartone ed i relativi tappi sono fatturati al cliente lordo per netto.

5. L'imballaggio è sempre fatturato.

art 164

Consegna

1. La consegna è eseguita presso la sede del committente con spese di trasporto a suo carico tranne il caso in cui al trasporto provveda il committente con propri mezzi.



2. I termini di spedizione sono stabiliti nell'ordinazione.

3. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

4. Se il compratore, ricevuto l'avviso di approntamento della merce, non provvede al ritiro entro il termine stabilito nel contratto o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

5. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

art 165

Tolleranze

1. Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) per la carta in formati e/o in bobine (escluse le carte da impacco e da imballo):
 - sino al 6% per le carte di peso inferiore a g 20 per metro quadrato;
 - sino al 5% per carte del peso da g 20 a 40 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da g 41 a 60 per metro quadrato;
 - sino al 3% per carte del peso da g 61 a 180 per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da g 181 a 240 per metro quadrato;
 - sino all'8% per carte del peso superiore a g 240 per metro quadrato;
- b) per le carte a mano e in genere per le carte asciugate ad aria (gelatinate): sino al 5%;
- c) per le carte da impacco e da imballo: sino al 6%;
- d) per le carte ondulate: sino all'8%.



2. L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato non può essere fatto in base al peso di singoli fogli o di pezzi staccati di rotoli eccedenti i limiti di tolleranza.

3. Nel caso che il committente abbia imposto un peso massimo o minimo per la carta, non potendo lo spostamento della tolleranza prodursi che in un solo senso, la tolleranza può raggiungere il doppio del limite d'uso sopra indicato.

4. Le carte in formato disteso, non da stampa, sono fornite non squadrate cioè così come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

5. Su tali carte è ammessa una tolleranza di misura di 3 mm in più o in meno sulle due dimensioni.

6. Eguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

7. Sulle carte refilate e squadrate¹ da stampa la tolleranza ammessa è di mm 1 in più o in meno fino al formato minimo di cm 64x88. Per formati di misura inferiore la tolleranza è proporzionalmente ridotta.

8. Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le varie parti di una medesima ordinazione; per quanto riguarda la tinta le parti debbono però essere accuratamente separate e le differenze segnalate al committente nella nota di consegna o in fattura.

9. Nelle forniture di carte in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

10. I rotoli, i fogli stesi e le bobine difettosi debbono essere tenuti a disposizione del fornitore.

11. Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

12. Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più o in meno con le seguenti tolleranze:

¹ Per squadratura non s'intende necessariamente una operazione autonoma e successiva al taglio in formato ma unicamente che il foglio presenti gli angoli a 90°.



- 15% per le commissioni inferiori a 1.000 Kg
- 5% per le commissioni di almeno 1.000 Kg e inferiori a 5.000 Kg
- 4% per le commissioni di almeno 5.000 Kg e inferiori a 40.000 Kg
- 3% per le commissioni di almeno 40.000 Kg.

Il committente sui quantitativi effettivamente consegnatigli è obbligato, nei limiti del comma precedente, ad accettare la seconda scelta sino al 10%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

art 166

Fatturazione

1. Se la carta è contrattata a prezzo per risma viene fatturata in base al peso nominale; se è contrattata a peso è fatturata per il peso effettivo.

2. Per differenze di quantitativo o di grammatura che restino nei limiti della tolleranza non è ammesso alcun abbuono o carico.

art 167

Pagamento

1. Quando non sono stabilite condizioni speciali di pagamento si intende convenuto il pagamento entro sessanta giorni.

art 168

Reclami

1. I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce².

² Il termine è di 2 mesi nel caso di contratto stipulato con un consumatore ai sensi del D. Lgs. 2 Febbraio 2002 n. 24.



CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi indicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

art 169

Ordinazioni

1. Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa in Kg
2. I cartoni comuni sono fatturati in base al peso reale.

art 170

Formati

1. I cartoni richiesti su formato possono essere forniti su ordinativi minimi di 25 quintali salvo diverso accordo.

art 171

Confezionatura

1. Il cartone è confezionato su bancali reggettati o con film termoretrato.

art 172

Tolleranze

1. Il fornitore su specifica richiesta del committente può proporre cartone di seconda scelta



INDUSTRIA GRAFICA

art 173

Ordinazioni

1. L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o procacciatori; in entrambi i casi il contratto s'intende stipulato presso la sede della azienda grafica fornitrice. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo procacciatore o viaggiatore s'intende subordinata all'approvazione della azienda grafica fornitrice.

2. La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente.

art 174

Preventivi

1. Le offerte scritte, i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende grafiche sono a carico dell'azienda offerente.

2. I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente sono a carico dello stesso.

3. I preventivi non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di 30 giorni.

4. I prezzi s'intendono fatti per:

- lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare o su formato digitale;
- originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

5. Non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- le bozze richieste in più;
- il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore



straordinarie (la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro);

- le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari, e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

6. I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione, fotocomposizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i cliché, pellicole, le selezioni da originali a colori, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

7. La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

8. Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa a un tanto al sedicesimo e per gruppo si intende 16 pagine.

9. Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

art 175

Esecuzione

1. L'azienda grafica per esigenze tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori.

2. Essa è tenuta a perseguire la massima approssimazione possibile nell'esecuzione definita compatibilmente con il numero di colori, il sistema di stampa e la carta patinata.

3. Il committente ha diritto:

- per i lavori editoriali, al ritiro di due copie di bozze in colonna e due delle seconde bozze impaginate oppure in fotocopia nel caso di fotocomposizioni;
- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.



4. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa.
5. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate.
6. L'azienda non è responsabile per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.
7. Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.
8. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine da 30 a 90 giorni a seconda della mole e della natura del lavoro.
9. Trascorsi sessanta giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha diritto, previa diffida al committente notificata almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, al pagamento del lavoro eseguito, delle spese di impianto e del materiale, del mancato guadagno, della carta e del supporto destinati al lavoro commesso, i quali restano a disposizione del cliente.

art 176

Modificazione del lavoro

1. Iniziato il lavoro le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a suo carico.
2. Le bozze o prove di stampa non sono suscettibili di modificazioni quando si tratta di riproduzione di bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati; in tal caso le prove o bozze s'intendono presentate solo per l'approvazione delle tonalità e intensità dei colori.
3. Per i manifesti murali o affissi a colori e per i lavori di rotocalcografia non è prevista la presentazione della bozza o prova.
4. Quando questa venga richiesta sarà addebitata a parte.



5. Tutte quante le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o a parte, e siglate, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

6. Gli spostamenti, il rimaneggiamento o il rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più rispetto a quelle originariamente concordate.

art 177

Cliché, pellicole e lastre litografiche

1. I cliché e le pellicole sono eseguiti su disegni, fotografie, ecc. forniti dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

2. I cliché e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

3. Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicole, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dal Consorzio Industriali Fotomeccanici.

4. I cliché, le pellicole e le composizioni su qualunque tipo di supporto anche informatico anche se fatturati, devono, essere trattenuti negli archivi dell'azienda grafica per eventuali ristampe per la durata di 12 mesi, salvo diverso accordo delle parti; se richiesti, quelli fatturati sono consegnati al committente.

5. Le lastre litografiche sono di proprietà dello stampatore.

6. Qualora, per accordi speciali intercorsi con il committente, le composizioni tipografiche debbano essere tenute in piedi per un certo periodo di tempo, l'azienda grafica non risponde degli eventuali sfasciamenti e degli errori derivanti dalla necessaria manipolazione delle composizioni da archiviare o archiviate; di conseguenza la spesa di revisione e di correzione per le ristampe è a carico del committente.



art 178

Materie prime (carta, cartoni, tele, ecc)

1. La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica.

2. Nel caso in cui la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

3. Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal tre al dieci per cento a seconda della natura del lavoro.

4. Le percentuali di scarto sono calcolate in relazione alla tiratura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

5. L'azienda grafica non ha alcuna responsabilità dell'eventuale deficiente risultato della stampa qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita.

6. Quando si tratti di lavori impegnativi, in cui la qualità della carta sia determinante per la buona riuscita della stampa, è indispensabile un accordo fra il committente e lo stampatore perché il tipo e le caratteristiche della carta fornita corrispondano a quelli della carta che l'azienda grafica stessa avrebbe usato se l'approvvigionamento fosse avvenuto direttamente.

7. Per i tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

8. Per i lavori la cui durata, giustificata dalla mole, sia superiore a tre mesi, lo stampatore non è tenuto a mantenere costanti il tipo e il prezzo della carta, a meno che il committente non anticipi l'importo della intera fornitura.

9. Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti, e qualsiasi altro materiale costituisca allestimento della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

art 179

Termini di consegna

1. I termini di consegna sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da cause di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico nonché da ritardi verificatisi



nella trasmissione di originali e nella restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'azienda grafica.

2. Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce, l'azienda grafica ha facoltà di spedirla, per conto e a spese dello stesso.

art 180

Tolleranze

1. Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

a) sulla qualità e sulla quantità:

i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali.

b) per la stampa dei moduli semplici o multipli:

le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

Quantità ordinata	Moduli semplici	Moduli multipli
fino a 5.000 pezzi	20%	20%
da 5.001 a 10.000 pezzi	10%	15%
da 10.001 a 30.000 pezzi	8%	10%
sup. a 30.000 pezzi	5%	8%

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.



Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori – SIAE – sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

c) tolleranze di registro:

nella stampa dei moduli multipli, la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di più o meno 0,5 mm nel senso laterale e più o meno 1 mm nel senso verticale.

Se viene impiegata carta carbone a zone, la tolleranza di registro di tali zone è di più o meno 2 mm in entrambi i sensi.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli continui “snap” (moduli montati a squama).

d) sui colori:

l'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

art 181

Stampa periodica

1. La stampa di giornali, riviste, bollettini e di tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intende assunta con reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata minima di un anno. L'impegno si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta tre mesi prima della scadenza.

2. Le testate, le rubriche, la pubblicità fissa – e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni – sono stereotipate o incise a carico del committente. Le composizioni inutilizzate, le tabelle, la composizione ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del



normale e tutte le varianti che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

3. Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell'editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall'inserzionista o dall'editore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

art 182

Consegna copie d'obbligo

1. Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, debbono essere riservate ad enti o autorità, sono a carico del committente.

art 183

Spedizione

1. La consegna s'intende franco stabilimento.
2. Se la consegna deve essere effettuata fuori sede le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente, che assume pure a suo carico il rischio e pericolo del viaggio.

art 184

Pagamento

1. Salvo pattuizioni diverse il pagamento si intende convenuto al ricevimento della fattura/ricevuta.
2. Il committente deve pagare anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc.

art 185

Assicurazione

1. Le opere e i materiali consegnati dal committente all'azienda esecutrice del lavoro devono essere assicurati contro



l'incendio, furto, ecc. a cura e spese del committente stesso. In difetto di assicurazione, lo stampatore non risponde che nei limiti della normale diligenza.

INDUSTRIA FOTOGRAFICA

art 186

Prodotti per lo sviluppo per la fotografia, cinematografia e radiografia

1. Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso committente, per la stessa lavorazione o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal laboratorio per la stessa categoria di committenti.

2. Per impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al committente di rilevare eventuali vizi di lavorazione.

3. Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la rifusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente.

4. Se il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare, il laboratorio dovrà adottare particolari cautele.



Capitolo Tredicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
METALLURGICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Quattordicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
MECCANICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Quindicesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA
TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON
METALLIFERI

MATERIALI DA COSTRUZIONE

art 187

Usi Generali

1. I materiali da costruzione sono consegnati presso lo stabilimento o il magazzino del venditore e trasporto a carico dell'acquirente.
2. Il venditore provvede all'imballaggio a regola d'arte dei materiali fragili allo scopo di evitare rotture durante il trasporto.
3. Gli imballaggi specificamente indicati nel documento di trasporto restituiti in buono stato devono essere presi in consegna dal venditore e danno luogo alla restituzione della relativa cauzione.

Usi Speciali

art 188

Laterizi

1. Si contrattano a numero i mattoni, le tegole, i comignoli ed i colmi; a centimetro di altezza e per numero i blocchi comuni; a metro quadrato le tavelle perret, i tavelloni, i quadri da pavimento ed i solai preconfezionati.
2. Tutti i tipi di laterizi debbono essere ben cotti, regolari, ad impasto uniforme ed unicolore, privi di screpolature, di crepe, abrasioni e anomalie di qualunque genere che ne alterino l'integrità.
3. Il committente ha diritto di esigere che la fornitura corrisponda ad un campione da lui preventivamente concordato.



art 189

Calce, cemento, gesso e malte premiscelate

1. I leganti idraulici e le calce aeree sono contrattati a peso.
2. La merce viene consegnata sfusa o in sacchi. Se la consegna è in sacchi il prezzo s'intende stabilito comprensivo della tara.
3. Nella fornitura in sacchi la tolleranza sul peso è dell'1%.
4. Nella fornitura della calce in zolle è tollerato uno scarto di qualità nella misura del 5%, da accertarsi durante l'operazione di idratazione.

art 190

Calcestruzzi preconfezionati

1. I calcestruzzi a resistenza controllata preconfezionati si contrattano a metro cubo con l'indicazione della classe di resistenza, classe di consistenza e diametro massimo dell'aggregato.
2. Il calcestruzzo preconfezionato viene reso su autobetoniera al cantiere in cui verrà utilizzato con trasporto a carico del fornitore.

art 191

Sabbia, ghiaia e pietrisco

- 1 I materiali sabbia, ghiaia e pietrisco si contrattano a metro cubo o a peso.
2. La sabbia e la ghiaia vanno consegnate lavate e pulite.
3. La sabbia in genere deve essere ben assortita in grossezza, con grani resistenti, non provenienti da rocce decomposte o gessose, della grossezza che sarà stabilita dalla richiesta; deve essere scricchiolante, non lasciare tracce di sporco sulla mano, non contenere materie organiche melmose o comunque dannose per la presa. La ghiaia, ghiaietta o pisello devono essere ben assortiti, privi di sostanze estranee, con le dimensioni dei grani secondo le richieste, formati con elementi resistenti e non gelivi, friabili o ferrosi
4. Non viene riconosciuta alcuna tolleranza tranne la diminuzione di volume dovuta all'assestamento avvenuto durante il trasporto.



art 192

Materiali lapidei: blocchi greggi e lastrame greggio

1. L'unità di misura è il metro cubo per i blocchi greggi, il metro quadrato per il lastrame greggio.

2. Nelle misurazioni dei blocchi greggi vengono concessi, a seconda del materiale e, soprattutto, a seconda che le superfici del blocco siano piane (segate al filo) o gregge (lavorate di scalpello), da cm 2 a cm 4 di abbuono per ogni dimensione, più gli abbuoni che si concordano all'atto della misurazione per eventuali mancanze o difetti.

art 193

Materiali lapidei: marmi, graniti e pietre lavorate

1. I masselli molto lavorati, quelli di piccola cubatura o comunque con caratteristiche speciali sono pattuiti a corpo cadauno od a metro lineare (come cornici, gradini, contorni, ecc.).

2. La misurazione delle lastre lavorate viene calcolata col minor rettangolo che circonda la lastra stessa qualunque sia la sua forma. Qualora la larghezza della lastra sia inferiore a cm 10-15, la misura avviene a metro lineare anziché a metro quadrato.

art 194

Campione

1. Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza e al colore, ma non impegna per l'eguaglianza assoluta della tonalità e della venatura.

art 195

Tolleranze

1. Nei marmi e nei graniti di colorazioni differenti sono ammessi la masticatura, la stuccatura e l'eventuale consolidamento.



art 196

Vetri e loro lavorazioni

1. Il prezzo viene determinato in genere al m², tenendo conto della quantità e qualità. Per pezzi di piccole dimensioni o speciali il prezzo viene contrattato di volta in volta.

art 197

Vetro lucido – float – vetro greggio

1. La quadratura delle lastre viene conteggiata sul multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

art 198

Vetro profilato a “u”

1. La lunghezza viene conteggiata sul multiplo di cm 25 immediatamente superiore alla misura effettiva, mentre la larghezza viene considerata di cm 27.

art 199

Vetri temperati – isolanti – stratificati

1. La quadratura delle lastre è conteggiata sul multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

2. Per le forme speciali sono considerate le dimensioni del minimo rettangolo circoscritto, arrotondando al multiplo di cm 4 immediatamente superiore alla misura effettiva.

3. Gli usi di cui sopra si applicano anche per la posa in opera.



Capitolo Sedicesimo

METALLI PREZIOSI

(D.Lgs. 22/05/1999 n. 251 e D.P.R. 30/06/2002 n. 150)

art 200

Unità di base

1. I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

Palladio 950

Platino 950

Oro 333, 500, 585, 750

Argento 800, 835, 925

2. È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi sopra indicati.

2. I metalli preziosi greggi sono venduti anche a titolo inferiore a 1000 millesimi, dichiarando il fino contenuto.

art 201

Prezzi

1. I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi di listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili.

2. Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (1000 millesimi).

3. Il compratore e il venditore vengono vincolati ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della conferma dell'ordine.

art 202

Imballaggi

1. I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.



art 203

Consegna

1. La vendita avviene franco magazzino del venditore che, a richiesta, può spedire la merce al committente, a rischio di quest'ultimo, o a persona da lui indicata, addebitandogli le relative spese di spedizione e di eventuale assicurazione.

art 204

Mancato o ritardato pagamento

1. Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce, oltre al risarcimento del danno, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi.
2. Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza del beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

art 205

Verifica della merce

1. Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese relative sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

art 206

Tolleranze

1. Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato.
2. Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime di oro, argento, platino o palladio.

art 207

Obblighi di garanzia del venditore

1. Il venditore è garante della qualità del metallo.



art 208

Reclami

1. I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce.
2. Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.
3. Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa. È esclusa ogni azione di risoluzione del contratto o di risarcimento di danni.

OGGETTI PREZIOSI

(D.Lgs. 22/05/1999 n. 251 e D.P.R. 30/06/2002 n. 150)

art 209

Prezzo

1. Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso, il prezzo è stabilito a pezzo, o a peso con riferimento al titolo ed al tipo di manifattura.

art 210

Requisiti della merce

1. Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio di identificazione del produttore o dell'importatore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi. È esclusa ogni indicazione in carati.
2. Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:
 - a) i manufatti per odontoiatri;
 - b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;



- c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;
- d) gli oggetti di antiquariato;
- e) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo.

3. È consentita la produzione per l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalle leggi vigenti in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

art 211

Contenitori ed astucci

1. I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

art 212

Consegna

1. La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di eventuale assicurazione sono a carico del compratore.

art 213

Permuta

1. Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo.
2. Le spese relative sono a carico di chi la richiede quando la verifica confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

art 214

Garanzia del peso e del titolo

1. Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato.
2. Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.



art 215

Mancato o ritardato pagamento

1. Scaduto il termine stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi.

art 216

Reclami

1. I reclami relativi agli oggetti venduti sono proposti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
2. Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto, escluso ogni diritto a risarcimento di danni.

LAVORI SU COMMISSIONE

art 217

Fornitura del metallo

1. Gli oggetti e i manufatti in metalli preziosi possono essere eseguiti con la materia prima fornita dal fabbricante¹ o dagli stessi committenti in conto lavorazione e nella quantità necessaria per l'esecuzione dei lavori.

(1) Col termine «fabbricante» si intende anche l'attività dell'artigiano.

art 218

Verifica del peso e del titolo

1. Il fabbricante, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso.



art 219

Calo di lavorazione

1. Nelle lavorazioni, oltre alla perdita di peso per la incisione e l'incassatura, è ammesso per la realizzazione degli oggetti un calo massimo del:

- 20 - 25% per il platino e il palladio;
- 6,5% per l'oreficeria standardizzata;
- 11% per l'oreficeria normale;
- 15% per la gioielleria;
- 10% per l'argenteria standardizzata;
- 12% per l'argenteria lavorata a mano.

art 220

Disegni e modelli

1. I disegni, i progetti e i modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.
2. Qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica vengano eseguiti dal fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli. Egli ha, invece, l'obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione al fabbricante, non faccia seguire alcun ordine. La rispondenza dei modelli ai disegni viene preventivamente verificata dal committente.
3. I modelli e i campioni del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.
4. La riconsegna dei modelli o campioni al committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.
5. La fonderia e le altre imprese non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi o per produzioni proprie.



art 221

Acconti sulle lavorazioni

1. All'atto dell'accettazione di ordini per le esecuzioni dei lavori, il fabbricante di solito riceve dal committente un acconto sul prezzo convenuto.
2. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto.

art 222

Esecuzione del lavoro

1. Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.

art 223

Prezzi

1. I prezzi degli oggetti o delle lavorazioni vengono convenuti preventivamente con riferimento ai materiali da utilizzare e al tipo di manifattura.

art 224

Imballaggi

1. Gli astucci, gli imballaggi speciali in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente.

art 225

Termini di consegna

1. I termini per l'esecuzione di lavori in metallo prezioso sono di norma indicativi.

art 226

Consegna

1. Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio del fabbricante.



2. Le spese di spedizione e di assicurazione sono a carico del committente.

art 227

Mancato ritiro della merce

1. I manufatti e gli oggetti consegnati per riparazioni o modifiche vanno ritirati entro il termine massimo di 90 giorni dall'avviso di approntamento.
2. Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, il fabbricante ritiene l'acconto eventualmente versatogli, fatti salvi i maggiori danni.
3. Il fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli per la lavorazione, fatti salvi i danni

art 228

Mancato o ritardato pagamento

1. Scaduto il termine stabilito per il pagamento, decorrono a favore del fabbricante gli interessi.
2. Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il fabbricante può risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

art 229

Reclami e contestazioni

1. I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti vanno proposti di norma per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dal ricevimento.
2. Nel caso di lavorazioni con consegne parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.



Capitolo Diciassettesimo

ACQUE MINERALI E TERMALI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi



Capitolo Diciottesimo

TRASPORTI TERRESTRI

art 230

Ordine di trasporto

1. Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

art 231

Forma del contratto - Documenti di trasporto

1. Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.
2. Per i trasporti per via aerea o per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore rilascia lettera di vettura. In mancanza della lettera di vettura viene emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia duplicato firmato.

art 232

Trasporto (responsabilità del vettore)

1. Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente, o dallo spedizioniere.
2. Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.
3. Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.



art 233

Avarie (accertamento)

1. Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuoverne l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore.
2. Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico di la richiede, salvo diritto di rivalsa.
3. Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

art 234

Pesatura della merce

1. La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

art 235

Calo della merce

1. Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

art 236

Corrispettivo del trasporto

1. Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per quintale. Con arrotondamento, per le piccole partite, in eccesso di 10 in 10 kg in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

art 237

Pagamento del trasporto

1. Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto.



2. Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

art 238

Spedizione (obblighi dello spedizioniere)

1. Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi.
2. Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.
3. Nel trasporto a collettame con la clausola «da porta a porta» lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.
4. Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito, di norma, dal mittente.
5. Lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del mittente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del mittente.

art 239

Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico

1. Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria o dalle Compagnie di navigazione rispettivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.
2. Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali o daziarie, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta secondo gli accordi intervenuti tra spedizioniere, mittente e vettore.



art 240

Consegna della merce al vettore

1. La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o della polizza di carico, o documenti equipollenti.



Capitolo Diciannovesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



Capitolo Ventesimo
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA
GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.



TITOLO VI

**CREDITO, ASSICURAZIONI,
INFORMATICA, LEASING, FACTORING**

Capitolo Primo USI BANCARI

Si riportano i seguenti usi relativi a contratti bancari stipulati nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154 e del successivo T.U. approvato con d. lgs. 1.9.93, n. 385, norme che introducono una nuova disciplina a carattere non retroattivo in tema di trasparenza bancaria.

art 241

Operazioni di credito documentario

1. Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

art 242

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art 1528 cod. civ.)

1. Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art 1527 del Codice Civile.

2. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

art 243

Pagamento contro documenti a norma dell'art.1530 cod. civ. – Rifiuto opposto dalla banca – Constatazione del rifiuto.

1. Nell'ipotesi prevista dall'art.1530cod. civ., quando il rifiuto della banca al pagamento è fatto verbalmente, la prova di esso è data dal verbale di presentazione dei documenti, da far redigere a cura e spese del presentatore.

art 244

Obblighi degli istituti ed aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art 1838 comma 2° cod. civ.)

1. Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, o che comunque non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove il deposito è stato costituito, si intendono assunti dalla banca a semplice custodia. E' escluso pertanto ogni obbligo della banca di chiedere al depositante le istruzioni utili alla gestione dei titoli.

2. In ogni caso, la banca esegue le istruzioni che, di propria iniziativa, il cliente abbia tempestivamente impartito.

art 245

Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore

1. Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

2. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

art 246

Termine per l'esercizio del diritto di opzione nei casi di cui all'art. 2441 cod. civ.

1. Nei casi di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, in tempo utile per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. Le istruzioni devono pervenire alle banche entro il quinto giorno lavorativo antecedente all'ultima seduta di quotazione nel mercato regolamentato. In mancanza di istruzioni, le banche

procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

art 247

Termine per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art 1845 cod. civ.)

1. Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art 1845 cod. civ., il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

art 248

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

1. Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

art 249

Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario

1. Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

art 250

Accredito in conto “salvo buon fine”

1. Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari ed alle disposizioni RID e RiBa le banche usano stabilire, per ciascun tipo di dette operazioni, un termine trascorso il quale i relativi importi sono messi nella disponibilità degli

aventi diritto; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

2. In caso invece di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

3. È tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

4. In caso di mancato incasso, la banca ha facoltà di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

art 251

Valuta di addebito in conto corrente

1. Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

art 252

Termine per il supplemento di garanzia nei casi di cui all'art. 1850 cod. civ.

1. Il termine che le banche possono imporre al debitore per il supplemento di garanzia di cui all'art.1850 cod. civ. è usualmente non inferiore a giorni cinque.

art 253

Interessi di mora sui mutui e finanziamenti

1. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di

credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno del pagamento .

CARTA DI CREDITO

art 254

Definizione

1. La carta di credito, concessa generalmente verso un corrispettivo, abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati (cd ATM), nei limiti del massimale concesso. L'anticipo di contante prevede un corrispettivo.
2. Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

art 255

Conclusione del contratto

1. Il contratto si conclude mediante la comunicazione scritta al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

art 256

Proprietà della carta

1. La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

art 257

Modalità di utilizzo

1. La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale.
2. Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.
3. Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (PIN), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare. La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.
4. Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

art 258

Modalità di pagamento

1. Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:
 - gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
 - l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

art 259

Smarrimento o furto della carta

1. Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

2. Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con le modalità convenute.
3. Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto¹.

art 260

Durata e validità della carta

1. La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo.
2. La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

art 261

Modifica delle condizioni contrattuali

1. È solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate².

art 262

Rendiconto

1. L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.
2. L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto³. Gli estratti conto ed ogni altra

comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

art 263

Rapporti tra titolari ed esercenti

1. L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile.
2. L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

art 264

Recesso

1. Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

(¹) Vedi Racc. Ue 97/489/CE del 30.07.97.- Obbligazioni del titolare: «Il titolare ha gli obblighi seguenti:

a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli

precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;

b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:

- la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;

- la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;

- un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;

c) non trascrive il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di

pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;

d) ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

- Responsabilità del titolare

Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore a 150 ECU.

Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'art. 5, lett. a) , b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento,

dopo aver eseguito la notificazione in conformità dell'art. 5, lett. b).

In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare, il solo impiego di un codice riservato o di altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare».

⁽²⁾ Vedi D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118: «Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate».

⁽³⁾ Vedi D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, III comma: «In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento».

Capitolo Secondo

USI DELLE ASSICURAZIONI

art 265

1. Per gli scambi di affari fra le agenzie di assicurazione, viene fatto riferimento alla convenzione predisposta dalle rappresentanze provinciali dei sindacati di categoria, in vigore al momento della contrattazione.

Capitolo Terzo

Usi nei contratti dell'informatica

USI NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE HARDWARE

art 266

Luogo di consegna della merce e relative spese

1. Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware la consegna della merce avviene franco di porto presso il cliente al piano.¹

¹ Con l'espressione "franco di porto" si designa una spedizione di merci con pagamento del trasporto a carico del mittente.

USI NEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE

art 267

Consegna delle apparecchiature noleggiate

1. La consegna delle apparecchiature noleggiate è fatta presso il cliente al piano.

art 268

Canone di noleggio

1. Il canone di noleggio è comprensivo dell'uso delle apparecchiature noleggiate, della manualistica tecnica d'uso, dell'attestazione di conformità alle norme disciplinanti i componenti e delle modalità d'impiego delle apparecchiature medesime, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Esso comprende, inoltre, ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto e alla consegna della merce.

USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE

art 269

Verifica delle apparecchiature

1. Nei contratti di manutenzione hardware è uso inserire un'apposita clausola che impone alle parti una verifica, all'inizio del periodo contrattuale, del corretto funzionamento delle apparecchiature, che saranno oggetto della prestazione di manutenzione.

art 270

Corrispettivo

1. Nei contratti di manutenzione hardware il corrispettivo è stabilito forfetariamente con previsione di un canone periodico.
2. Le spese di trasferta per gli interventi tecnici dell'impresa informatica prestati presso il cliente sono incluse nel corrispettivo stabilito per la manutenzione.
3. Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di manutenzione resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa informatica. Eventuali prestazioni di manutenzione da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

USI NEL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

art 271

Individuazione delle specifiche tecniche e indicazioni funzionali

1. Tra le prestazioni cui si obbliga l'impresa informatica è inclusa quella di supportare il cliente nell'individuazione delle specifiche tecniche e indicazioni funzionali.

art 272

Verifica del raggiungimento del risultato richiesto

1. Nei contratti di sviluppo software l'impresa informatica è tenuta a produrre il risultato concordato con il committente e a dimostrare la conformità del software sviluppato alle specifiche tecniche e indicazioni funzionali tramite procedure di testing condotte da terzi o dal cliente stesso. I parametri e le modalità attraverso i quali viene effettuata la verifica sono concordati tra le parti.
2. Il significato essenziale di indicazione funzionale va inteso come la clausola contrattuale o allegato di contratto in cui vengono descritte le esigenze del committente e precisati gli obiettivi che lo sviluppo deve conseguire.

art 273

Consegna dei manuali operativi e addestramento del personale del committente

1. Nei contratti di sviluppo software è uso prevedere a carico dell'impresa informatica l'obbligo di consegnare al committente i manuali operativi e la documentazione esplicativa relativi al software.
2. Tra le obbligazioni contrattuali dell'impresa informatica vi è inoltre quella dell'addestramento del personale dell'impresa cliente in merito all'utilizzo del software sviluppato.

USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE

art 274

Definizione di contratto di assistenza software

1. Si denomina contratto di assistenza quello con il quale l'impresa informatica, dietro pagamento di un corrispettivo, mette a disposizione

del cliente le conoscenze, la professionalità e il tempo dei suoi tecnici per il supporto all'uso ottimale di determinati software. Può essere convenuto che il servizio sia prestato a distanza oppure mediante intervento presso il cliente.

art 275

Definizione di contratto di manutenzione software

1. Si denomina contratto di manutenzione quello con il quale l'impresa informatica si obbliga ad inviare, dietro pagamento di un corrispettivo, al cliente gli eventuali aggiornamenti - non implicanti la trasformazione del software - dei programmi nonché a prestare il servizio di correzione di errori o malfunzionamenti ("bugs") presenti nei programmi.

art 276

Corrispettivo

1. Nei contratti di assistenza e manutenzione software il corrispettivo delle prestazioni effettuate dall'impresa informatica è costituito da un canone periodico.

art 277

Canone di assistenza software

1. Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di assistenza resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa software. Eventuali prestazioni di assistenza da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

USI NEL CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI INTERNET

art 278

Definizione

1. Il contratto di fornitura di servizi Internet è il contratto col quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

art 279

Durata

1. Il contratto, salvo diversa pattuizione, ha durata annuale.

art 280

Obblighi del cliente

1. Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate *netiquette*.
2. Il cliente, identificato da un codice (*username*) e da una parola chiave (*password*), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*.
3. Il cliente custodisce la parola chiave (*password*) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.
4. Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (*log*) tenuto dal *provider*.

art 281

Prestazioni ed obblighi del provider

1. Il *provider* si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi Internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

2. Il *provider* custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (*password*) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.
3. Il *provider* compila e custodisce il registro dei collegamenti (*log*) e su di esso mantiene la massima riservatezza.

art 282

Responsabilità del cliente

1. Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

art 283

Responsabilità del provider

1. Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:

- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- malfunzionamento degli apparecchi

di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

art 284

Utilizzo dell'abbonamento

1. L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.
2. I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.
3. I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

4. Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

art 285

Termini di pagamento

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi contrattuali.

Capitolo Quarto

LEASING MOBILIARE

art 286

Definizione

1. Si suole denominare «leasing mobiliare » o locazione finanziaria mobiliare il contratto con il quale un soggetto, detto concedente, si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore, per un tempo prestabilito, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche.
2. Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

art 287

Scelta del fornitore e del bene

1. L'utilizzatore sceglie il fornitore e indica il tipo, le caratteristiche del bene e negozia il prezzo e le modalità di fornitura.
2. I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore e del bene, compresi quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del concedente, sono a carico dell'utilizzatore.

art 288

Forma del contratto

1. Il contratto di leasing si suole stipulare per iscritto.

art 289

Ordine al fornitore

1. Il concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'utilizzatore, circa le sue precorse intese col fornitore, ordina a quest'ultimo il bene e si suole convenire che anche l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita.

art 290

Consegna

1. Il bene viene consegnato dal fornitore all'utilizzatore e da questo momento ogni rischio connesso con il bene è a carico dell'utilizzatore.

art 291

Versamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente.

art 292

Assicurazione

1. In caso di assicurazione del bene, il pagamento dei premi viene posto a carico dell'utilizzatore.

art 293

Utilizzazione del bene

1. L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
 - provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
 - assume tutti i rischi di deterioramento e/o perdita totale o parziale del bene;
 - è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;

- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;

- provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo.

2. Il concedente ha facoltà di ispezionare e verificare per tutta la durata del contratto lo stato del bene.

art 294

Divieto di cessione e vincoli

1. L'utilizzatore non può cedere in uso il bene senza il consenso solitamente per iscritto del concedente, non può vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il concedente nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

art 295

Facoltà di scelta al termine del contratto

1. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore adempiente ha la facoltà di:
 - a) acquistare il bene previo pagamento del prezzo prestabilito;
 - b) prorogare la scadenza del contratto di leasing a canoni ridotti.
2. La scelta viene comunicata al concedente 90 giorni prima della scadenza del contratto; in caso contrario il bene dev'essere restituito.

art 296

Perdita parziale o totale del bene

1. In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese a rimetterlo in efficienza.
2. In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.
3. In entrambi i casi sono di spettanza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla Compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

LEASING DEL FORNITORE O DIRETTO

art 297

Definizione

1. Il leasing si denomina leasing del fornitore o diretto quando il concedente è anche produttore del bene mobile oggetto del contratto.

LEASING IMMOBILIARE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

LEASE – BACK

art 298

Definizione

1. Il leasing si denomina sale-lease back, comunemente detto “lease-back”, quando il concedente acquista un bene direttamente dall'utilizzatore e successivamente lo concede in leasing allo stesso venditore.

FACTORING

art 299

Nozione

1. Si suole denominare «factoring» il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso propri clienti, detti debitori ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.
2. Normalmente il factor richiede al cedente la cessione della globalità dei crediti sul singolo debitore.
3. Il factor può, su richiesta, effettuare il versamento totale o parziale del prezzo dei crediti acquistati, anche prima della loro scadenza.

art 300

Forma del contratto

1. Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

art 301

Durata del contratto

1. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
2. Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un eguale periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

art 302

Obblighi del fornitore cedente

1. Il fornitore cedente deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.
2. È altresì tenuto, nei confronti del cessionario a:
 - a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
 - b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
 - c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti;
 - d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
 - e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore ceduto.
3. Il fornitore cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo col cessionario.

art 303

Prestazioni del factor

1. Il factor è tenuto a:
 - a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
 - b) tenere informato il fornitore cedente della gestione dei crediti;
 - c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art. 8, il rischio di insolvenza del debitore ceduto accreditando al fornitore cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

art 304

Notifica di cessione del credito

1. Il fornitore cedente o il cessionario comunica al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

art 305

Cessioni di credito non notificate

1. Qualora il fornitore-cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore ceduto, il fornitore cedente può incassare i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

art 306

Garanzia della solvenza del debitore

1. Il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.
2. In caso di rinuncia alla garanzia il cessionario assume il rischio dell'insolvenza.
3. L'approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, entro un livello predeterminato anche con carattere di rotatività, in relazione ad ogni debitore ceduto.

art 307

Revoca dell'approvazione

1. Il cessionario può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore cedente ne venga a conoscere prima che abbia eseguito la fornitura.

art 308

Conti periodici

1. Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
 - b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.
- Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo Primo

USI ALBERGHIERI

art 309

Prenotazione

1. Il cliente che prenota si impegna ad occupare la camera alla data convenuta. A seguito della prenotazione, l'albergatore ha il diritto di esigere il versamento di una caparra confirmatoria in alternativa all'indicazione degli estremi della carta di credito del cliente, nonché una conferma scritta delle date e delle ore di arrivo e di partenza del cliente, oltre al suo indirizzo e recapito telefonico.

art 310

Ritardato arrivo e partenza anticipata

1. Nel caso di ritardato arrivo, rispetto alla data stabilita al momento della prenotazione, il cliente è tenuto a pagare l'importo complessivo previsto per il periodo prenotato.
2. Nel caso di partenza anticipata, comunque motivata, il cliente è tenuto al pagamento di una penale. La penale è pari all'importo di un pernottamento per partenza anticipata da 1 a 3 giorni; oltre i 3 giorni la penale ammonta ad un importo pari a due pernottamenti.

3. Nelle località turistiche, nel caso di partenza anticipata, la penale che può essere addebitata al cliente è pari all'importo complessivo relativo ai pernottamenti prenotati.

art 311

Mancato arrivo

1. Salvo sia stata versata una caparra, nel caso di mancato arrivo del cliente l'albergatore ha diritto di esigere una penale corrispondente all'importo da uno a tre pernottamenti in proporzione alla durata del soggiorno.

art 312

Validità della prenotazione

1. Per pernottamenti superiori ad un giorno, qualora la prenotazione sia garantita, l'arrivo in albergo è consentito al cliente fino alle ore 12.00 del giorno successivo.
2. Scaduti i suddetti termini la prenotazione si darà per disdetta e l'albergatore potrà addebitare l'importo di un pernottamento nella camera non utilizzata, salvo, nelle località turistiche, l'addebito del maggior danno.
3. Se la prenotazione non è garantita, la stessa sarà considerata disdetta se il cliente non prenderà possesso della camera entro l'ora concordata e comunque non oltre le ore 18.00.

art 313

Arrivi e partenze

1. Salvo pattuizione diversa, il contratto alberghiero si considera concluso per una notte.

2. Nelle località turistiche le camere devono essere disponibili entro le ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
3. Nelle località di transito e di sosta le camere devono essere disponibili entro le ore 14.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberate entro le ore 12.00 del giorno di partenza.
4. Nel caso la camera non venisse liberata entro le ore 12.00 del giorno di partenza, l'albergatore ha il diritto di esigere il pagamento di un ulteriore pernottamento.

art 314

Prestazione di servizi extra

1. Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar - ad esclusione dei prodotti consumati- della radio o filodiffusione, della tv, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera.
2. Se servizi ulteriori vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente concordato.

art 315

Pagamento anticipato

1. L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di adeguata garanzia.

art 316

Trattamento di pensione

1. La "pensione" è una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto.
2. I pasti debbono essere presi agli orari e nei locali a questo scopo stabiliti.
3. Il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto che il cliente consuma in albergo dopo l'arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo gli saranno forniti il giorno della sua partenza. Non sono accordate riduzioni ai clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo.

4. Per mezza pensione si intende il pernottamento, la prima colazione ed un pasto al giorno.
5. A sua richiesta, espressa entro le ore 20.00 della sera precedente, il cliente ha diritto ad un cestino per la colazione al sacco, sostitutivo di un pasto principale.

art 317

Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali

1. L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.
2. Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni. Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola.
3. È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo.
4. Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

art 318

Parcheggi

1. Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.
2. È applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito.

art 319

Letto aggiunto e camera a due letti

1. Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti, un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

2. Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.
3. Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.
4. Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

AGRITURISMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

BED & BREAKFAST

art 320

Bed & breakfast

1. L'attività di bed & breakfast è una formula turistica che offre all'ospite il pernottamento e una prima colazione a base di prodotti locali che rispecchia le tradizioni della famiglia e del territorio.
2. In genere vengono messi a disposizione dell'ospite cartine-guida, itinerari, libri, bollitore per la preparazione di tisane e/o the. Sussiste inoltre la disponibilità dell'ospitante a dare informazioni sul territorio, sui prodotti tipici, sui ristoranti, sulle attività del posto e su quant'altro possa interessare l'ospite sulle caratteristiche e particolarità del territorio.

Capitolo Secondo

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

art 321

Tintoria, stampa, finissaggio dei tessuti, filati, ecc.

1. Per la tintoria, stampa, finissaggio dei tessuti, filati, ecc. si applicano le clausole d'uso di cui al testo curato dalla Associazione Italiana Industriali Tintori Stampatori e Finitori Tessili.

LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO

art 322

Consegna della merce

1. La ditta rilascia al committente una ricevuta descrittiva della merce.

art 323

Termine per il ritiro

1. Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di un anno dal giorno indicato per la consegna; in caso contrario si intendono abbandonati.

Capitolo Terzo

USI MARITTIMI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quarto
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Quinto
USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Capitolo Sesto
USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Capitolo Settimo

EDILIZIA

art 324

Determinazione dei prezzi e dei costi.

1. I prezzi delle forniture e i costi dei servizi nell'edilizia sono stabiliti, in ogni rapporto di natura commerciale, con riferimento al mercato del settore e alla libera contrattazione delle parti.

art 325

Serramenti o infissi

1. Tutti i serramenti o infissi si intendono completi della ferramenta di sostegno e di ogni altro normale accessorio per il buon funzionamento degli stessi, esclusa la maniglieria in genere che di norma viene scelta dalla committenza.

art 326

Serramenti, o infissi, in legno

1. I legnami in uso per serramenti esterni normali sono in legno resinoso con spessore minimo non inferiore a mm. 55 finito. Per serramenti esterni speciali o di lusso vengono usati il Douglas o Hemlock. I serramenti esterni sono normalmente fissati su dei falsi telai premurati. Il prezzo della verniciatura è incluso nel prezzo.

2. Le porte interne sono fornite nello spessore minimo di 45 mm.. I serramenti interni sono fissati normalmente su falsi telai premurati con almeno sei punti di fissaggio.

3. Per i portoncini ingresso alloggi e i portoncini esterni il legno in uso è il rovere, il noce o il mogano dati verniciati o lucidati con spessore di mm.50-60 per le porte ingresso alloggi e di mm.60 per i portoncini esterni.

art 327

Posa in opera

1. Le opere murarie per la posa del falso telaio sono a carico del committente.

2. E' uso che il fornitore faccia rilevare al committente il rischio di un danneggiamento del manufatto ove ricorra l'ipotesi che il piano di posa non sia sufficientemente asciutto.

art 328

Misurazione

1. La misura viene computata:

- per i serramenti su telaio da murare, senza coprifili: sul perimetro esterno del telaio stesso, sia in larghezza sia in altezza;
- per i serramenti su falso telaio: sullo sviluppo massimo dei coprifili, sia in larghezza sia in altezza;
- per i serramenti monoblocco, cioè composti da finestra o portabalcone con antone o gelosie: sulle misure luce più sviluppo stipite con minimo di cm15 per lato;
- per i serramenti monoblocco, cioè composti da finestra o portabalcone con persiane avvolgibili e cassonetto: sulle misure luce più cm 25 complessivi in larghezza e più cm 40 in altezza;
- per ante o gelosie murate a cardini sullo sviluppo massimo del serramento;
- per i serramenti inclinati o centinati: la misurazione viene effettuata sulla misura massima del serramento sia in lunghezza sia in altezza con le specifiche di cui ai commi precedenti.

art 329

Prezzi

1. La bifora o bandiera si considera doppio serramento.

2. Per i serramenti interni, portoncini d'ingresso, porte interne, il prezzo si stabilisce al pezzo.

3. Nel prezzo è compreso il telaio fino a cm 10 di spessore muro. Oltre a tale spessore viene praticata una maggiorazione di prezzo per ogni centimetro in più. Nella vendita dei serramenti, porte e portoncini, è esclusa la vetratura.
4. Il falso telaio è conteggiato a parte e a corpo.
5. Salvo diversa pattuizione, i serramenti sagomati si pagano al pezzo.
6. Nel prezzo pattuito per la sostituzione di singoli serramenti è compreso lo smaltimento del vecchio.

art 330

Trasporto

1. I costi di trasporto, scarico e smistamento a piè d'opera del materiale, salvo patto contrario, sono a carico del committente.

art 331

Serramenti in alluminio: serramenti o infissi per alloggi

1. La misura viene computata in luce vano più cm 5 per l'altezza e cm 5 per la larghezza: per superfici inferiori ad una misura tra 1,80 e 2 mq., il prezzo è computato a corpo.

2. Il telaio in ferro, il trasporto e la posa in opera dell'infisso sono a carico del fornitore.

3. Per i serramenti monoblocco con avvolgibile la misura viene computata in luce vano più cm 20 per la larghezza e cm 30-40 per l'altezza: al di sotto dei 2 mq., il prezzo è computato a corpo.

art 332

Serramenti in alluminio: serramenti o infissi per vetrine e vetrate

1. La misura viene computata sullo sviluppo massimo del serramento: al di sotto dei 2 mq., il prezzo è computato a corpo.

2. Il telaio in ferro, il trasporto e la posa in opera sono a carico del fornitore.

art 333

Persiane avvolgibili

1. Le persiane avvolgibili sia in legno che in plastica che in alluminio o acciaio sono misurate con la maggiorazione di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza sulle misure luce: al di sotto dei 2 mq., il prezzo è computato a corpo.

2. Il prezzo s'intende comprensivo di guide, rullo, puleggia, fondello, cinghia, guidacinghia, tappi di arresto e viti relative, in caso di fornitura di tutti gli accessori.

3. La posa, l'imballo e il trasporto sono fatturati a parte, così gli altri accessori.

LAVORI DI PITTURAZIONE E TAPPEZZERIA TAPPEZZERIA IN CARTA DA PARATI

art 334

Modalità di misurazione della superficie da tappezzare

1. La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre, ecc) se questi superano i 4 mq.

art 335

Requisiti

1. L'applicazione della carta deve essere eseguita con la messa a piombo.

2. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta ecc.) è eseguita dal tappezziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare.

art 336

Obblighi del committente

1. Il committente è tenuto a ricevere in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi ed i materiali necessari ai lavori di posa in opera e a spostare i mobili in modo che il tappezziere possa eseguire il lavoro.

art 337

Reclami

1. Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA NELL'EDILIZIA

art 338

Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura su superfici interne

1. Tinteggiatura a calce od a tempera o a base di minerali:
Le pareti ed i soffitti piani si misurano sviluppando la loro superficie massima in proiezione, deducendo solo le aree non tinteggiabili aventi superfici superiori a

mq 4 (di queste aree, si computano le eventuali superfici interne dei vani porte e finestre).

2. Tinteggiatura ad idropittura od altre emulsioni:

- a) Per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere, il calcolo si esegue sulla superficie effettiva, deducendo solo i vuoti di oltre mq 4 e le fasce non tinteggiabili di larghezza superiore a cm 30.
- b) Per i soffitti a volta la misurazione viene calcolata facendo riferimento alla superficie piana effettiva moltiplicata per il fattore 1,2; per le travature la misurazione viene calcolata sulla superficie piana effettiva delle stesse.
- c) Le zoccolature si misurano a metro lineare se inferiori a cm 50 di altezza; le zoccolature di altezza superiore si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare.
- d) Le campiture di tinte diverse, le profilature e le filettature verranno conteggiate a parte a metro lineare.

art 339

Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne

1. Le imbiancature e tinteggiature eseguite su facciate o superfici esterne si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, con deduzione dei vani e dei vuoti superiori a mq 4 e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

2. Zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguiti in colore diverso, si misureranno a parte a metro lineare.

art 340

Calcolo delle applicazioni di rivestimenti plastici

1. Le applicazioni di rivestimenti plastici si calcolano su superfici esterne conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq 4 (di questi

vani si computano gli eventuali squarci o celini) non deducendo tali vuoti si intendono compensati gli eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti stessi, quali: angoli, spigoli e profilature.

2. La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli, sia rientranti che sporgenti (verticali e orizzontali), e raccordi di incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere sono conteggiati a metro lineare.

art 341

Ponteggi e noli per lavori di imbiancatura e tinteggiatura

1. Il costo del ponteggio o tratatello per lavori superiori a 2 m. di altezza è calcolato a parte.

art 342

Lavori in economia

1. Quando i lavori sono assunti in economia, il compenso da corrispondere è calcolato in base al costo delle ore di lavoro degli operai e dei materiali impiegati.

3. Si computano a parte gli oneri relativi alle attrezzature specifiche di lavoro ed eventuali oneri di noleggio delle stesse.

art 343

Obblighi del committente

1. E' in uso che siano a carico del committente:

- a) la fornitura di acqua e di energia elettrica, ove esistano gli impianti;
- b) lo sgombero dei locali da mobili ed arredi e materiali ingombranti.
- c) i costi di trasporto, nonché quelli per l'eventuale scarico e smistamento a piè d'opera del materiale.
- d) I costi di smaltimento rifiuti.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO

art 344

Requisiti della merce

1. I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, devono essere di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN di riferimento.
2. Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in un'unica scelta.
3. Le piastrelle da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte. Nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, tonalità uniforme; nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'aspetto in opera e nella terza sono ammessi difetti più sensibili del formato, della superficie, dei bordi, della tinta ma che non ne impediscano la utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.
4. Il Klinker da pavimento o rivestimento è contrattato in due scelte. Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, tonalità uniforme. Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

art 345

Imballaggio

1. Nelle vendite il costo dell'imballo è compreso nel prezzo

art 346

Spese di carico e trasporto

1. Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del venditore.

art 347

Consegna

1. La consegna dei materiali nei rapporti fra fabbricante e grossista è eseguita franco fabbrica su automezzo. Nei rapporti fra grossista e imprese di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

art 348

Unità di base del prezzo

1. Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista. In quest'ultimo caso si fa riferimento, per la misurazione effettiva, per le sole piastrelle da rivestimento, ad un calibro medio.
2. Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato.
3. I pezzi speciali sono contrattati a numero.

art 349

Criteri di misurazione di posa in opera

1. La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento.

PAVIMENTI IN LEGNO

art 350

Oggetto del contratto

1. Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera sia in provvista. Per le dimensioni e qualità si fa riferimento a norme UNI.

art 351

Consegna del materiale

1. In caso di vendita di solo materiale per pavimentazioni in luogo, la consegna è franco venditore.
2. Se è convenuta anche la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

art 352

Tolleranze

1. Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:
 - sullo spessore: 1 mm in più o in meno;
 - sulla larghezza: 2 mm in più o in meno;
 - sulla lunghezza: 5 mm in più o in meno.
2. Le tavolette si intendono ricavate da legname di buona qualità
3. Sulla faccia inferiore è tollerata la presenza di nodini sani e compatti e sgranature di lavorazione.
4. Anche in presenza di campionatura, il colore del legname fornito può variare, avendo il colore del campione valore indicativo e non vincolante.

art 353

Posa in opera

1. La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti.
2. Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali d'impiego e relativa manovalanza necessaria all'operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette, e la fornitura dell'energia elettrica necessaria.
3. Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero di cemento, ad una quota da stabilirsi con il fornitore.
4. La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è asciutto.

art 354

Misurazione

1. I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro.
2. Per le camere con pareti curve il lavoro si esegue in economia.

art 355

Prezzo

1. Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche, la levigatura e il collante per i pavimenti da incollare.

LAVORI DI SCAVO

1.

art 356

Scavi in genere

1. I lavori eseguiti all'asciutto o considerati come tali si misurano sui mc. di scavo.
2. Gli scavi subacquei si misurano sulle materie scavate disponendole in cumuli regolari, o in casse.
3. Trattandosi di opere stradali o di lavori ferroviari, la valutazione degli scavi si fa col metodo delle sezioni ragguagliate.

art 357

Scavi subacquei ed asciugamenti

1. Il compenso stabilito per gli scavi subacquei è stabilito contrattualmente.

art 358

Scavi per pozzi

1. Lo scavo per pozzi è sempre computato a metro lineare di profondità.

art 359

Scavi per gallerie, cunicoli e pozzi di gallerie

1. Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi si valuta geometricamente in base alle sezioni prescritte per ogni tratta.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

art 360

Requisiti della merce – Tolleranze

1. I materiali necessari al compimento dell'opera devono essere di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato.

art 361

Criteri di misurazione

1. La misurazione delle opere di coperture impermeabili e lastrici solari si esegue a metro quadrato, comprendendo lo sviluppo dei raccordi alle pareti perimetrali.
2. I vuoti inferiori al metro quadrato non vengono detratti.

PREFABBRICATI

art 362

Prefabbricati

1. Per prefabbricati si intendono i manufatti, semplici o composti, e le apparecchiature in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio ed, eventualmente, di finissaggio nelle costruzioni a cui sono destinati.

art 363

Modo di misurazione

1. I manufatti prefabbricati possono essere forniti, a seconda della loro natura, a metro quadrato, a metro lineare, a numero o a metro cubo.

art 364

Consegna (tempo e luogo)

1. La consegna si ha per effettuata all'atto di deposito in cantiere.

art 365

Trasporto

1. La merce è resa franco cantiere.
2. Nelle vendite franco cantiere e nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce sono a carico del fornitore.

art 366

Pagamento

1. Le modalità e i termini per il pagamento vengono concordati all'atto dell'ordinazione.

art 367

Montaggio

1. Nel prezzo delle forniture in opera è compreso il montaggio delle strutture.
2. Ove occorra manovalanza per le opere accessorie alla fornitura in opera, questa deve essere fornita dal committente.

art 368

Custodia del materiale

1. Nelle forniture in opera, gli elementi prefabbricati e gli attrezzi depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario ad ogni effetto di legge.

LOCAZIONE (NOLEGGIO A FREDDO) DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

art 369

Ordinazione

1. Nella locazione di macchine per l'edilizia, la prenotazione e l'ordinazione sono effettuate, solitamente, per iscritto.

art 370

Accettazione dell'ordinazione

1. L'accettazione dell'ordinazione, con l'indicazione degli attrezzi o equipaggiamenti necessari per l'uso convenuto dalla macchina, solitamente, avviene per iscritto.

art 371

Requisiti delle macchine

1. Le macchine locate devono essere consegnate in stato di perfetto funzionamento e rispondenti ai requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni.

art 372

Calcolo del canone di locazione

1. Nella locazione “a giorno” o “a ore” (piccolo noleggio) il canone è dovuto alla consegna della macchina sul posto di lavoro.
2. Nella locazione “a giorno” e “a mese” (non “a ore”) il canone è calcolato in relazione ad un periodo di funzionamento giornaliero della macchina non superiore alle 10 ore.
3. Nella locazione “a giorno” il canone viene calcolato con riferimento ai soli giorni lavorativi di calendario, a meno che la macchina venga impiegata anche nei giorni festivi.
4. Il costo di trasporto della macchina sul posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico del locatario e viene conteggiato a parte.

art 373

Montaggio e smontaggio

1. Il montaggio e lo smontaggio della macchina, se necessari, sono solitamente eseguiti dal locatore a spese del locatario.

art 374

Garanzia per danni

1. La garanzia non è dovuta dal locatore se il danno alla macchina dipende da condizioni anormali di impiego.
2. Sono escluse dalla garanzia quelle parti della macchina soggette a ricambio periodico per il normale impiego.
3. Il locatario, per provvedere alla riparazione e alla sostituzione di parti della macchina, deve avere il preventivo assenso del locatore il quale è tenuto a dare disposizioni al riguardo.
4. Il locatario deve comunicare al locatore dove la macchina e gli attrezzi relativi sono depositati e usati e le condizioni dell’area di lavoro.

NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

art 375

Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto di noleggio a caldo è la messa a disposizione di macchine per l'edilizia complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse.

art 376

Conclusione del contratto

1. Il contratto si stipula solitamente con la forma scritta.

art 377

Requisiti delle macchine

1. Chi dà a noleggio le macchine (noleggiante) garantisce la loro rispondenza alle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e assicura inoltre l'idoneità degli operatori addetti alla conduzione.

art 378

Calcolo del corrispettivo del noleggio (nolo)

1. Il corrispettivo del noleggio decorre dalla messa a disposizione della macchina sul posto di lavoro.
2. Solitamente il costo del trasporto o del trasferimento delle macchine sul posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico di colui che prende le macchine stesse a noleggio (noleggiatore).

3. Se durante il periodo di noleggio convenuto la macchina, per cause dipendenti dal noleggiatore, rimane inoperosa a disposizione dello stesso, il canone concordato viene ridotto dell'importo del carburante e dei lubrificanti non consumati.

art 379

Spese di montaggio e smontaggio

1. Le spese di montaggio e di smontaggio delle macchine sono a carico del noleggiante.
2. Se durante il periodo di noleggio, per esigenze di lavoro, il noleggiatore richiede una modifica di attrezzatura o uno spostamento delle macchine, le spese relative sono a carico dello stesso.

art 380

Obblighi del noleggiatore

1. Il noleggiatore è sempre tenuto a comunicare al noleggiante le condizioni del sottosuolo relative agli impianti interrati e le condizioni dell'area di lavoro.

Capitolo Ottavo

VENDITA DI PRODOTTI A PEZZO O A COLLO

art 381

Modalità di vendita

1. I seguenti prodotti sono consuetudinariamente venduti nel modo a fianco di ciascuno indicato, nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa in ordine al peso dei prodotti.

- a) prodotti ortofrutticoli
 - ravanelli, cipollini, aglio a mazzetti
 - porri a fasci
 - carciofi a pezzo
 - agretto (barba di frate) a mazzetti
 - erbe aromatiche a mazzetti
 - fragole e altri piccoli frutti a plateau/vaschette
 - funghi coltivati (champignon) a vaschette

- b) frutta fresca a plateau/cassette/
casse

- c) prodotti di pasticceria
 - pizzette a pezzo
 - focaccine a pezzo
 - tartine a pezzo
 - brioche a pezzo
 - croissant a pezzo
 - krapfen (bomboloni) a pezzo

- d) altri prodotti alimentari
 - uova a dozzina

Allegati:

NOMENCLATURA DIALETTALE DEI PRINCIPALI TERMINI

TABELLA DELLE PROVVISORIE DI MEDIAZIONE (AGGIORNATA)

STATUTO AZIENDA SPECIALE PER LA MEDIAZIONE CIVILE

INDICE DELL'OPERA